



GIOVANI si



Regione Toscana



ALLEGATO A

BANDO

**POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 "INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI"
RIAPERTURA 2020**

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità
 - 2.4 Accordo di partenariato
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Progetti ammissibili
 - 3.2 Massimali di investimento ed intensità dell'agevolazione
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.4 Spese ammissibili
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione
 - 3.6 Cumulo
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda
5. ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 5.4 Cause inammissibilità
 - 5.5 Criteri di selezione

- 5.6 Approvazione degli esiti e concessione dell'agevolazione
- 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
- 5.8 Rinuncia all'agevolazione

- 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
 - 6.1 Obblighi del beneficiario

- 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell'agevolazione
 - 7.2 Modifiche dei progetti
 - 7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento
 - 7.4 Procedura di modifica del beneficiario
 - 7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario

- 8. EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI
 - 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
 - 8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto e della relativa agevolazione
 - 8.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 8.4 Modalità di erogazione dell'agevolazione
 - 8.5 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
 - 8.6 Verifica finale dei progetti
 - 8.7 Controlli in loco e ispezioni

- 9. REVOCHE, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI
 - 9.1 Rinuncia
 - 9.2 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
 - 9.3 Revoca parziale
 - 9.4 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
 - 9.5 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 9.6 Sanzioni

- 10. DISPOSIZIONI FINALI
 - 10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
 - 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 10.3 Disposizioni finali

- 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI AL BANDO

- 1. Schema dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi**
- 2. Catalogo dei servizi qualificati**
- 3. Priorità RIS3**
- 4. Vademecum delle spese ammissibili**
- 5. Autocertificazione dei precedenti penali e amministrativi**
- 6. Autocertificazioni carichi pendenti**
- 7. Modelli di Attestazione asseverata per la presentazione della domanda e per la rendicontazione delle spese**
- 8. Schema delle fasi del bando**
- 9. Linee guida per la rendicontazione delle spese**
- 10. Linee guida sugli obblighi informazione e comunicazione**
- 11. Dichiarazione tirocinio**
- 12. Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera**
- 13. Schema modello cumulo**
- 14. Scheda fornitore**
- 15. Schema garanzia fideiussoria**
- 16. Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia**

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), in attuazione dell'Azione 3.4.2 del POR Fesr 2014-2020, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Con il presente bando la Regione Toscana concede agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, anche nella forma di voucher (limitatamente alle spese rivolte a fornitori nazionali), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 352 del 24.12.2013).

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12² della legge n. 241/1990.

Il bando è emanato inoltre ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017, come modificata dalla L.R. n. 16 del 03/03/2020, e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

Il bando è emanato, altresì, nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii., degli indirizzi dettati nella Delibera della Giunta Regionale n. 788 del 16/07/2018, come integrata con la Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 29/06/2020 ed è parte del progetto regionale per l'autonomia dei giovani, Giovanisi (www.giovanisi.it).

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana e deve consistere nell'acquisizione dei servizi qualificati di cui alla sezione C del "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI toscane" (d'ora in poi denominato "Catalogo") come aggiornato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016 e come integrato con il presente bando.

Il soggetto gestore dell'intervento è Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di Organismo intermedio dell'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 individuata, con apposito atto³ del Dirigente Responsabile del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive, Sviluppo Toscana S.p.A., secondo quanto previsto all'art 4 della L.R. 28/08 ed ai sensi della deliberazione 178 del 08/03/2016 e s.m.i..

¹ Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

² Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

³ Rif. decreto n. 5662 del 01/07/2016 e s.m.i.

1.2 Dotazione finanziaria

La prima riapertura 2020 del bando a valere sull'Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020 è finanziata con lo stanziamento a valere sul Fondo dedicato all'intervento dell'importo pari a € 2.222.584,66, oltre all'attuale disponibilità residua sulla dotazione esistente pari a € 713.961,80 specificando che la dotazione è ulteriormente incrementabile mediante idonei decreti, con eventuali risorse derivanti da economie di gestione dell'Azione, nonché con tutte le risorse disponibili in bilancio a ciò dedicate, fino a esaurimento del relativo piano finanziario.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda:

- (a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)⁴, in forma singola o associata (RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto); le RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.2;
- (b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, società consortili, costituiti o costituendi. Le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 2.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse al paragrafo 2.2 del presente bando. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto-Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse al paragrafo 2.2

Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco rientrante nelle sezioni previste dal par. 2.2 purchè siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni.

⁴ per la definizione di MPMI (rif Reg UE 651/2014 come dettagliato nel DM 18/04/2005)

Liberi Professionisti

Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (Delibera di Giunta regionale n. 240/2017), aventi sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale. Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

Disposizioni comuni ai soggetti beneficiari

Possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio previsto dal presente bando.

L'impresa capofila del RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto, sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

La capofila del RTI/ATS/ATI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolga esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e senza contribuire al calcolo del punteggio.

Qualora il numero dei partner di un RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso.

I soggetti beneficiari di un aiuto pari o superiore a Euro 100.000,00 sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di **tirocini** previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016 come integrata con Delibera n. 433 del 02/05/2017. Al momento dell'attivazione del tirocinio il beneficiario dovrà provvedere alla relativa registrazione sulla piattaforma⁵ <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/>

I tirocini attivati in ottemperanza a tale obbligo sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

Sono escluse da tale obbligo le imprese con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla decisione n. 19 del 06/02/2017.

Sono escluse, altresì, dall'obbligo di attivazione di tirocini:

a) i beneficiari che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

⁵ Per far confluire in questa area automaticamente i tirocini offerti dalle imprese è necessario che il soggetto promotore che inserisce l'offerta di tirocinio sul sito <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/> selezioni l'opzione "sì" riferita al campo "tirocinio offerto a fronte di un contributo regionale ai sensi della DGR 72/2016 e DGR 586/2016" presente nella maschera di inserimento dell'offerta. La pagina in cui appare tale campo sarà corredata di un'adeguata spiegazione.

b) i beneficiari che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il mancato adempimento in ordine ai tirocini comporta una riduzione del 10% del contributo da erogare al beneficiario calcolato sull'importo del contributo erogabile a saldo a seguito di controllo di primo livello della rendicontazione finale di spesa del progetto.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art. 7, comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica sintetizzata nella sezione *glossario*).

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007:

Settore manifatturiero e servizi:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92

SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

SEZ F Costruzioni

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9

SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche

SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

Settore turistico:

SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20

per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 sopra elencate.

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda ovvero per i liberi professionisti non ancora operanti a tale data in una sede ubicata nel territorio regionale, detto requisito deve sussistere al più tardi al momento dell'avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile dal Registro delle Imprese o da idonea documentazione in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo o saldo;

2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA; per le imprese e per i liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda detto requisito deve sussistere al più tardi al momento dell'avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile dal Registro delle Imprese o da idonea documentazione in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo o saldo; in ogni caso, l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁶ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Nei casi in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali,

⁶ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca⁵ adottati dalla Regione Toscana per:
 - la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure per l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017 e s.m.i.);
 - mancata realizzazione del progetto (art. 21 comma 1 L.R. 71/2017 e s.m.i)
 - venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b), L.R. 71/2017);
 - venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a), L.R. 71/2017;
 - provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art.14 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 L.3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21, comma 4 lett. d), L.R. 71/2017);
 - rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione (art. 23, comma 1 lett. a), L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20, comma 2, L.R. 71/2017);
6. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁷:
 - a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁸;
 - b) non essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)¹⁰:

⁷ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁸ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002).

⁹ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

¹⁰ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode¹¹ (compresi tutti i reati contro il patrimonio),
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

¹¹ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per il requisito di cui al presente punto 7), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹² e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹³;
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹⁴; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un agevolazione illegale e incompatibile"; la verifica verrà condotta sul RNA
10. possedere la "dimensione" di MPMI";
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione (per i liberi professionisti questo requisito non dovrà essere verificato);
12. Non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/ o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25^{septies} D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);

¹² L.R. n. 71/2017, art. 25

¹³ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹⁴ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere in regola con la normativa antimafia (nei casi previsti dalla normativa vigente¹⁵)
14. rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis"¹⁶ (La verifica sarà effettuata attraverso la consultazione del RNA)
15. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la "finanziabilità" dello stesso, accompagnata da adeguata documentazione.

La capacità economico-finanziaria consiste nella congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:

$PN / (CP - C) > 0,2$ dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda, ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, libere professioni) sulla base di un prospetto.

CP = somma dei costi complessivi dell'impresa/ partner indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa/ partner;

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data

¹⁵ Legge 17/10/2017 n. 161 e s.m.i. (Riforma del Codice antimafia)

¹⁶ Reg. (UE) n.1407/2013.

della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando;

16. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa¹⁷ vigente al momento dell'emanazione del bando;
17. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'agevolazione all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁸;
18. rispettare quanto previsto su divieto di cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
19. essere impresa attiva e per i liberi professionisti essere in attività già al momento della presentazione della domanda; per le imprese e per i liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo o a saldo;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 12), 18) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto

¹⁷ Art 2 punto 18 Reg(CE) 651/2014

¹⁸ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE

notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella domanda.

I requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) del paragrafo 2.2 nonché i valori di cui ai RIF. 2 e 4 del par. 5.5, devono essere attestati da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità unitamente ad una relazione tecnica che specifichi i calcoli e i parametri utilizzati per attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione. ; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione almeno pari al 5%

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale al più tardi al momento dell'avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile dal Registro delle Imprese o da idonea documentazione in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo o saldo.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁹ non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti del paragrafo 2.2: 1) e 2) (se posseduti al momento della domanda), 3), 4), 5), 13), 14), 19);
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (30%) del possesso alla data di presentazione della domanda** dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 12), 18) del medesimo paragrafo.

Inoltre, sulle relazioni e attestazioni dei requisiti di cui ai punti 10), 11), 15), 16), 17) di cui al paragrafo 2.2 da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali saranno effettuati **controlli a campione almeno pari al 5%**.

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in forma di autocertificazione in sede di domanda e di erogazione a titolo di anticipo o saldo, sarà verificata annualmente con controllo a campione (30%); in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, in caso di esito negativo della

¹⁹ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti.

verifica (con accertamento della presenza di carichi pendenti in corso di definizione o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro), l'erogazione sarà sospesa fino alla definizione del procedimento penale, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi di legge e del bando.

Le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

- Se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza;
- Se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o inglese.

Prima dell'approvazione degli esiti istruttori, Sviluppo Toscana S.p.A. procederà ai seguenti **controlli su tutti i richiedenti** a pena di inammissibilità:

- Verifica d'ufficio con controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti del paragrafo 2.2: 1) e 2) (se posseduti al momento della domanda), 3), 4), 5), 14), 19).

2.4 Accordo di partenariato.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione del RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto.

Il RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, nonché la restituzione di somme erogate a titolo di anticipo fino all'erogazione a saldo;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- b) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana Spa quale organismo intermedio incaricato;
- c) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) del RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data della notifica di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it, cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data della comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione.

Nel caso di Rete-Soggetto ed al Consorzio, i pagamenti sono effettuati ai medesimi.

Nel caso di RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte.

Nel caso RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

Nel caso di presentazione della domanda da parte di un Consorzio/società consortile/Rete- soggetto costituendo, una delle imprese partecipanti allo stesso deve compilare la domanda di aiuto "in qualità di Consorzio, società consortile, Rete-soggetto" prevista dal sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A., nonché rilasciare a suo nome tutte le dichiarazioni previste dal bando. La domanda di aiuto, completa di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori previsti dal Bando, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto che si profila sul sistema gestionale in qualità di proponente. La dichiarazione di intenti alla costituzione del nuovo soggetto giuridico, e di cui al successivo punto H) del paragrafo 4.3, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese che andranno a costituire il nuovo soggetto giuridico. La dichiarazione di intenti dovrà essere redatta utilizzando il modello reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. nella quale, oltre all'impegno alla costituzione del nuovo soggetto giuridico, le imprese sottoscrittrici dovranno:

- individuare una delle imprese che andranno a costituire la rete soggetto quale soggetto a nome del quale verrà presentata la domanda di aiuto;
- dichiarare che il nuovo soggetto giuridico sarà in possesso dei requisiti soggetti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del bando;
- individuare il legale rappresentante del nuovo soggetto giuridico da costituire.

L'eventuale esito positivo della fase istruttoria condotta sulla domanda presentata a sistema comporterà un'ammissione con riserva, che verrà sciolta solo a seguito di un'ulteriore verifica istruttoria da condurre in capo al soggetto da costituirsi entro i successivi 60 gg dalla data di ricezione della PEC degli esiti istruttori.

Entro i suddetti termini la rete soggetto/consorzio costituito dovrà rientrare sulla piattaforma di raccolta delle domande di contributo del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. inserendo tutti i dati relativi al nuovo soggetto giuridico e rilasciando le relative dichiarazioni.

L'atto costitutivo del Consorzio/società consortile/Rete-soggetto deve essere trasmesso tramite PEC all'indirizzo internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it entro 60 giorni dalla data di ricezione della PEC degli esiti istruttori.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di internazionalizzazione rivolto esclusivamente a Paesi esterni all'Unione Europea in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (la scheda tecnica è da compilare on-line e il fac-simile è scaricabile all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta consiste nella formulazione di un progetto di internazionalizzazione, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva le varie fasi, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire.

Il progetto deve prevedere investimenti consistenti nell'acquisizione di servizi qualificati delle tipologie da C.1 a C.5 di cui al Catalogo come integrati al successivo paragrafo 3.4.

Il progetto deve illustrare le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell'investimento.

Non sono ammessi i progetti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 14 punti, come descritto al successivo paragrafo 5.

E' esclusa l'ammissibilità di progetti di internazionalizzazione che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I progetti di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione.

In nessun modo possono essere finanziate spese riconducibili a "stabili organizzazioni all'estero" dell'impresa beneficiaria, cioè unità locali aventi ad oggetto la produzione di beni e/o l'erogazione dei servizi specificamente oggetto dell'attività di impresa del soggetto beneficiario, bensì esclusivamente spese riferite ad uffici espositivi, show room o simili, come meglio definiti dal Catalogo.

3.2 Massimali d'investimento ed intensità dell'agevolazione

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando deve essere compreso tra i valori riportati nella seguente tabella:

Tipologia di Beneficiario	Investimento minimo attivabile (Euro)	Investimento massimo attivabile (Euro)
Micro Impresa	10.000,00	150.000,00
Piccola Impresa	12.500,00	
Media Impresa	20.000,00	
Consorzio/ Soc.consortile/ "Reti- soggetto"	35.000,00	400.000,00
RTI/ATI, ATS "Reti- contratto"	Somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner (es. 30.000 se le imprese sono tre, di microdimensione, 40.000 se le imprese sono quattro ecc..).	Somma dei massimali previsti per la singola impresa. (es. 450.000 se le imprese sono tre, 600.000 se le imprese sono 4, ecc..). In ogni caso, l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a 1.000.000 €

Tali massimali si applicano anche alle singole imprese appartenenti ai RTI/ATI, ATS o Rete-Contratto.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. del provvedimento di concessione del contributo. Le imprese hanno la facoltà di sostenere le spese in data anteriore alla suddetta notifica del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. Sono, infatti, comunque ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. A tale proposito, per le domande inviate

in data precedente il 01 agosto 2020, la medesima data è da considerarsi quella di inizio del progetto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2019. Resta fermo che, anche in presenza di spese ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni" già sostenute alla data di presentazione della domanda, la data da prendere a riferimento come inizio progetto è quella del 1 agosto 2020.

Non sono in nessun caso ammissibili progetti già conclusi alla data della presentazione della domanda.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Termine finale

I progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione. Su specifica istanza del beneficiario può essere concessa una proroga per un massimo di tre mesi. I progetti si considerano conclusi quando i servizi sono stati erogati ed i relativi costi fatturati e pagati.

3.4 Spese ammissibili

Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si rimanda alla sezione C del Catalogo e al Vademecum delle spese ammissibili allegato al presente bando.

Le spese per l'acquisizione di servizi all'internazionalizzazione ammissibili all'aiuto conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 sono riconducibili alle seguenti tipologie:

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

C.2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

C.3 - Servizi promozionali

C.4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione

C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati.

Nel caso C1, oltre che a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni all'UE, è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale. A tal fine:

- gli eventi che hanno sede in Italia di rilevanza internazionale sono elencati nel Calendario fieristico nazionale vigente (Allegato 16). Sono ammesse altresì Fiere aventi cadenza pluriennale (es. biennale) qualora previste in altre edizioni del suddetto calendario. Si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nei suddetti elenchi o in aggiornamenti degli stessi.

Si precisa, che sono ammissibili nella macrovoce C1, spese per le medesime fiere che, a causa dell'emergenza COVID-19, siano state realizzate con soluzioni virtuali (limitatamente alle attività promozionali ed escludendo eventuali attività di vendita).

Per questa tipologia di realizzazione sono ammesse anche tutte le spese connesse alla realizzazione delle fiere in modalità ordinaria.

- per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link:

<http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee.

In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, sulla base della percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

Sono, inoltre, ammesse sul servizio C.3 le seguenti spese relative a:

- realizzazione di vetrine digitali in lingua estera;
- realizzazione di eventi promozionali virtuali verso i Paesi obiettivo del progetto;
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di incontri d'affari e B2B virtuali tra impresa/e e operatori internazionali, anche funzionali ad eventuali attività di incoming/outgoing future;
- attività di interpretariato connessa alle iniziative promozionali virtuali ammesse;
- Spese assicurative e di trasporto di materiale campionario connesso alle iniziative promozionali virtuali ammesse;

Sono, altresì, ammesse sul servizio C.4 le seguenti spese relative a:

- digital export manager;
- marketing manager e socialmediamanager per attività di mediazione e coordinamento della comunicazione sul web correlata alle iniziative promozionali virtuali ammesse;
- registrazione di APP e/o applicativi a livello internazionale connesse alle iniziative promozionali virtuali ammesse. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 4.000,00;
- oneri di commissione di garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 8.5. Il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 1.000,00.
- rilascio delle attestazioni di Revisori richieste dal bando. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00.

- coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete-contratto. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00.

Le spese ritenute "continuative" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato presso l'unità estera temporanea, possono essere rendicontate per non più di 8 mensilità.

Si specifica che, in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando.

Non sono ammesse le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per il personale dipendente, originate da contratti sottoscritti in data precedente le date definite al paragrafo 3.3 "Termine iniziale" del presente bando.

Poiché dalla partecipazione al presente bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI/ATI, ATS, Reti-Contratto agli eventi di cui alla lettera C.1, devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento (è richiesta la partecipazione allo stesso evento non necessariamente condividendo lo stesso spazio espositivo), mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2, devono partecipare tutte le imprese condividendo lo stesso spazio espositivo.

Il rispetto dei suddetti vincoli dovrà essere dimostrato dalla ripartizione delle spese sul piano finanziario (e, in rendicontazione, dai documenti fiscali), nonché dai contenuti dei contratti/preventivi.

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/ATI, ATS, Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori.

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore ammissibile in Euro determinato applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR, riferito al giorno di effettiva esecuzione del pagamento a favore del fornitore di servizi.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo, si rimanda al "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4).

3.5 Intensità dell'agevolazione

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento, sono concessi nella forma di sovvenzione, anche come voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali. Essi sono a fondo perduto e sono concessi per ogni tipologia di servizio acquisito in relazione alla dimensione dell'impresa nella misura dettagliata nella seguente tabella:

Attività ammissibili	Intensità dell'aiuto e massimali di spesa		
	Micro	Piccole	Medie
C.1 Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale	50% 30.000 €	50% 40.000 €	40% 40.000 €
C.2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero	50% 80.000 €	50% 100.000 €	40% 120.000 €
C.3 Servizi promozionali	50% 20.000 €	50% 30.000 €	40% 40.000 €
C.4 Supporto specialistico all'internazionalizzazione	50% 20.000 €	40% 30.000 €	30% 40.000 €
C.5 Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati	50% 20.000 €	40% 30.000 €	30% 40.000 €

Al fine del calcolo dei massimali, per le singole tipologie di spesa per i Consorzi, per le Società consortili e per le "Reti-soggetto" devono essere considerati i massimali previsti per la singola impresa, in relazione alla dimensione del Consorzio/rete soggetto/soc. Consortile, moltiplicandoli per il numero delle imprese coinvolte nel programma di internazionalizzazione al netto del Consorzio, Rete-soggetto, Società consortile, fermo restando i massimali di investimento complessivo previsti al paragrafo 3.2.

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della spesa ritenuta ammissibile a seguito della istruttoria di ammissibilità.

Il contributo concesso nella forma di voucher, limitatamente alle spese verso fornitori nazionali, consiste nella erogazione diretta al fornitore a fronte di rilascio della delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.

3.6 Cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando, sono cumulabili con altre agevolazioni concesse come:

- Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
- contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013),
- Fondi UE a gestione diretta che non costituiscono Aiuti di Stato,

a condizione che riguardino costi ammissibili diversi chiaramente individuabili.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti una delle seguenti diciture:

- "Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del Bando POR Fesr 2014-2020 Azione 3.4.2 Riapertura 2020 - per Euro"

Per ulteriori dettagli in merito all'annullamento dei titoli di spesa si rimanda alle linee guida per la rendicontazione delle spese (allegato n. 9 al bando).

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

La guida al sistema informatico sarà resa disponibile sulla pagina del sito di Sviluppo Toscana dedicata al bando in oggetto.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Essa potrà essere presentata a partire

dalle **ore 12:00 del giorno di pubblicazione sul BURT del presente bando**. Le domande potranno essere presentate in via continuativa fino ad esaurimento delle risorse stanziare, al raggiungimento dell'importo stabilito per ogni singola apertura da idoneo decreto dirigenziale.

Sviluppo Toscana S.p.A. provvede il lunedì di ogni settimana a pubblicare sulla pagina WEB http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018 il monitoraggio delle risorse disponibili sulla dotazione dell'intervento, nonché dei contributi netti concessi e dell'importo richiesto dalle domande in istruttoria, inoltre comunica alla Regione Toscana S.p.A. l'eventuale esaurimento delle risorse.

La Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana S.p.A. comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A., la richiesta di sospensione del bando alla presentazione delle domande. Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire una graduatoria di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. La Regione Toscana si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale²⁰ dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>). A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno, pertanto, ritenute ammissibili.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo²¹. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di agevolazione. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di agevolazione deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore al seguente sito <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

²⁰ Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta "validazione", che garantisce l'autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l'integrità (i.e. assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il "non ripudio" del documento informatico (i.e. attribuisce piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore).

Ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata dalla Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.

²¹ Del valore di Euro 16,00

In caso di accordo di partenariato (RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) ciascun partner dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> nella sezione dedicata al bando in oggetto ovvero resa disponibile sulla pagina informativa sul sito di Sviluppo Toscana Spa, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando, la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

Per tutta la durata dell'apertura dell'intervento, non possono essere presentate più di due domande dello stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) per anno solare, qualunque sia l'esito delle stesse.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

La domanda, da compilarsi sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> nella sezione dedicata al bando, si compone della seguente documentazione:

A) MODELLO DI DOMANDA contenente tra l'altro le seguenti dichiarazioni:

- rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000:
- DICHIARAZIONE DI CUMULO,
-
- DICHIARAZIONE PRECEDENTI PENALI,
- DICHIARAZIONE SU CARICHI PENDENTI,

- DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO,

- DICHIARAZIONE SULLA CAPACITA' A CONTRARRE AI SENSI del D.Lgs. n. 231/2001²²
 - rilasciate in carta libera:
- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (per i liberi professionisti e per le imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda) RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente (oppure per i liberi professionisti, al competente albo/elenco/ordine professionale), in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 (trattasi dei requisiti di accesso di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2),
- DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI²³,
- RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI²⁴;

B) e C) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO, con indicazione della/ e nazione/i a cui è rivolto il progetto. Per ogni tipologia di spesa deve essere indicato il costo e devono essere descritte le attività previste con i relativi risultati. A corredo della domanda di agevolazione occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la documentazione relativa alle spese di cui ai servizi C4 e C5 per le quali devono essere allegati in upload la scheda tecnica fornitore i curricula degli esperti attivati nonché del capo progetto individuato dal fornitore, la dichiarazione di parentelari confronti del fornitore attivato (documenti predisposti utilizzando gli schemi messi a disposizione sulla pagina dedicata all'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.). La scheda fornitore il curriculum vitae e la dichiarazione di parentela non sono richiesti nei casi esclusi come dettagliati alla successiva lettera C);

La scheda fornitore il curriculum vitae e la dichiarazione di parentela non sono richiesti per l'attività resa dal Revisore nonché per i servizi resi da CCIAA, ICE, SACE, SIMEST e relative aziende speciali e in house.

La Scheda fornitore deve essere predisposta secondo il modello compilabile in fase di redazione della domanda online e scaricabile all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it> alla pagina dedicata al bando in oggetto, contenente:

1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore e corredata dalla sua copia del documento d'identità in corso di validità, se non firmata digitalmente, dell'esperienza maturata con indicazione di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. Per le informazioni contenute nella dichiarazione il fornitore deve acquisire autorizzazione al trattamento dati personali sia direttamente che da parte della Amministrazione regionale e dell'organismo pagatore
2. lista clienti su progetti simili ed elenco attrezzature e software che si prevede di utilizzare nel progetto;

²² D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

²³ Tale dichiarazione sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento pdf generato al momento della chiusura della compilazione.

²⁴ In caso di raggruppamenti il soggetto capofila raccoglierà i dati complessivi di progetto e quelli specifici per ciascun partner di progetto.

La scheda tecnica fornitore dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto fornitore, o in assenza di firma digitale potrà essere sottoscritta calligraficamente allegando obbligatoriamente una copia di un documento di identità valido del soggetto sottoscrittore.

Curriculum vitae dell'esperto "persona fisica" attivato dal soggetto fornitore, predisposto utilizzando esclusivamente lo schema messo a disposizione sulla pagina dedicata all'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., nel quale dovranno essere riportate le date di decorrenza (gg/mese/anno) di tutte le esperienze professionali maturate nella specifica attività a cui è riferita la spesa. Curriculum vitae del responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore ed indicato nella scheda tecnica fornitore, con le stesse caratteristiche di cui sopra.

Per i servizi , C.4 e C.5 (ad eccezione dei casi esclusi come dettagliati alla precedente lettera C), il costo della consulenza sia in fase di presentazione della domanda di aiuto che in fase di rendicontazione deve essere giustificato in termini di giornate progetto per tariffa applicata agli esperti attivati. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimali sono fissati dal Catalogo dei Servizi al paragrafo "Requisiti generali del fornitore" con riferimento alla nazione ove il fornitore ha sede.

D) ATTESTAZIONE DEL REVISORE completa di idonea relazione tecnica rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità come decritta al par. 2.2 del bando, secondo lo schema di cui all'allegato 7 del bando (DA ALLEGARE IN UPLOAD ALLA DOMANDA) RELATIVE A:

(nel caso di Consorzi, società consortile, Rete-soggetto da costituire le attestazioni D1, D2, D3, D4 e D5, non devono essere allegate in sede di presentazione della domanda di aiuto, bensì successivamente alla costituzione del nuovo soggetto giuridico e ad esso riferite)

D1) DIMENSIONE AZIENDALE per ciascuna impresa richiedente l'agevolazione e ciascuna impresa partner,

D2) PRESENZA DI INTERESTAZIONE FIDUCIARIA,

D3) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA,

D4) NON ESSERE IMPRESA IN DIFFICOLTA',

D5) NON RISULTARE ASSOCIATO O COLLEGATO CON ALTRE IMPRESE RICHIEDENTI L'AIUTO E APPARTENENTI ALL'AGGREGAZIONE,

D6) VALORI DI CUI AI PARAMETRI DI SELEZIONE RIF.2, E RIF.4;

E) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ (DA ALLEGARE IN UPLOAD ALLA DOMANDA);

F) DICHIARAZIONE RELATIVA A RAPPORTI E PARENTELA CON FORNITORE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (relativamente ai servizi C4 e C5) secondo il modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma di Sviluppo Toscana.

G) documentazione necessaria al rilascio dell'informativa antimafia (nei casi previsti dalla normativa vigente²⁵): dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, e generalità da rilasciare a cura dei Soggetti di cui allo schema delle tipologie previste dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011, (la modulistica sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.);

H) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE del Consorzio/Società consortile/ Rete-soggetto, secondo il modello reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., firmata digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il soggetto giuridico richiedente l'aiuto (da allegare in upload solo nel caso soggetti costituendi),
-DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RTI/ATI, ATS, RETE-CONTRATTO, nel caso di partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento. La dichiarazione dovrà essere allegata come unico documento sottoscritto da tutti i partner ed allegato dal solo soggetto capofila (da allegare in upload solo nel caso di aggregazioni costituende),
Nel caso di RTI/ATI, ATS, RETE-CONTRATTO già costituita dovrà essere trasmessa COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo consultare il precedente paragrafo 2.3) (da allegare in upload alla domanda);

I) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TIROCINI (ai sensi della DGRT 72/2016, limitatamente ai soggetti beneficiari di un aiuto pari o superiore a Euro 100.000,00 e non collocati nelle Aree di crisi²⁶) (da allegare in upload alla domanda);

L) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE AL COMPETENTE ALBO/ELENCO/ ORDINE PROFESSIONALE (solo per i liberi professionisti - da allegare in upload alla domanda).

M) copia della comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA (solo per i liberi professionisti - da allegare in upload alla domanda).

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando, con riferimento alle lettere: A), B), D).

La mancanza dei documenti di cui alla lettera C) comporterà l'inammissibilità della relativa spesa.

²⁵ Legge 17/10/2017 n. 161 e s.m.i. (Riforma del Codice antimafia)

²⁶ Aree di crisi come definite al Punto 9, lettera a) della DGR n. 72 del 16/02/2016.

La mancanza di uno dei documenti di cui alle lettere F), G), H), I), L),M) determina inammissibilità, solo nei casi in cui ricorre il presupposto per la presentazione della documentazione stessa.

I documenti di cui alla lettera E) sono qualificati come facoltativi ma determinano il mancato riconoscimento del punteggio di premialità a cui dovrebbero essere riferiti.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2.)

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5. ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE DOMANDE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà adottando la procedura automatica con un punteggio minimo di accesso sulla base dei criteri dettagliati a successivo paragrafo 5.5. L'istruttoria delle istanze di finanziamento è svolta a sportello in base all'ordine cronologico di invio. Inizia il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di attribuzione dei punteggi.

- selezione (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno selezionati in base a specifici criteri di selezione. Successivamente sarà attribuito il punteggio di premialità. Saranno ammessi i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo complessivo attribuito tra selezione e premialità (14 punti). A parità di data di presentazione della domanda, e a parità di punteggio, si applicano le priorità di cui al paragrafo 5.5.

- approvazione degli esiti istruttori (v. paragrafo 5.6).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2

verificabile durante l'iter istruttorio). Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione e attribuzione dei punteggi (vedi paragrafo 5.5).

L'istruttoria di ammissibilità, da concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre all'eventuale sospensione dei termini per soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.3, è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno del capitolo 4 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2. da verificarsi secondo le modalità stabilite al paragrafo 2.3.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e selezione emerga l'esigenza di integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui sarà ritenuto necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 15 giorni²⁷ dal ricevimento.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- b) l'errato invio della domanda;

²⁷ Art 16 comma 2 L.R. 71/2017

- c) la mancata sottoscrizione della domanda;
- d) la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- e) la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- f) l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità come previsti dai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
- g) l'assenza o inammissibilità del progetto ai sensi del par. 3.1
- h) mancato raggiungimento dell'investimento minimo attivabile così come previsto dal par. 3.2

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione.

5.5 Criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità saranno oggetto di selezione sulla base dei seguenti criteri come definiti con delibera di Giunta regionale n. 788 del 16/07/2018 e s.m.i.:

Criterio di selezione	Parametri di selezione	Scaglioni di riferimento	Punteggio
Validità tecnica (max 12 punti)	Rif. 1 - Livello qualitativo della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi ed agli obiettivi.	Alto	12
		Medio	8
		Basso	2
Validità economica (max 6 punti)	Rif. 2 - Congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto. L'indice (I) è calcolato dal rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell' aiuto (C), ovvero $PN/(CP-C) \geq 20\%$ Al fine dell'ammissibilità l'indice deve essere superiore al 20%	$I \geq 40\%$	6
		$35\% \leq I < 40\%$	4
		$20\% \leq I < 35\%$	2
Rilevanza/Innovatività del programma (max 12 punti)	Rif. 3 - Livello di innovazione delle attività svolte dall'impresa nell'ambito del progetto finanziato.	Alto	6
		Medio	4
		Basso	2
	Rif. 4 - Livello di sviluppo di strategie promozionali.	Alto	6
		Medio	4
		Basso	2

Rif. 1 – L'indicatore intende privilegiare i progetti maggiormente articolati.

Per una sola tipologia di servizi attivata è previsto un punteggio Basso; per due tipologie è previsto un punteggio Medio; per tre o più tipologie si attribuisce un punteggio Alto. Se il progetto prevede l'apertura temporanea di uffici o sale espositive all'estero il punteggio è sempre Alto.

Rif. 2 - Si precisa che per PN si intende il patrimonio netto (passivo lettera A dell'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art 2424 e 2425 del c.c. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

Nel caso di consorzi, società consortili, Reti-Soggetto costituendi, tale indice sarà calcolato in riferimento alla somma dei singoli PN (delle imprese aderenti al consorzio/società consortile, Rete- Soggetto) rapportata alla differenza tra il costo del progetto e il valore del contributo. Criterio analogo viene adottato nel caso di progetti presentati da RTI/ATI/Reti contratto.

Rif. 3 – Livello di innovazione delle attività svolte dall'impresa.

L'indicatore intende privilegiare i progetti che, nell'ambito del programma di internazionalizzazione

presentato, prevedano spese inerenti le priorità tecnologiche e/o gli obiettivi di cui al documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart, specialisation in Toscana" nella misura in cui mirano al miglioramento del loro posizionamento competitivo sui mercati esteri.

Se il progetto prevede un'attività di cui alle priorità tecnologiche RIS 3 (ai sensi della DGR n. 1018/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia), il punteggio attribuito è Alto. In caso di aggregazioni di imprese, il punteggio è Alto se dette attività sono sostenute da almeno la metà delle imprese coinvolte. In caso di aggregazioni di imprese, il punteggio è Medio laddove almeno un'impresa sostiene un'attività di cui alle priorità tecnologiche RIS 3. Nei restanti casi il punteggio è Basso.

Il punteggio è sempre Alto laddove l'impresa (o almeno la metà delle imprese partecipanti al raggruppamento), mediante il programma di internazionalizzazione, promuova propri prodotti che, per le loro caratteristiche tecniche, rientrino tra le suddette priorità tecnologiche.

In caso di raggruppamento, il punteggio è sempre Medio qualora una delle imprese partecipanti, mediante il programma di internazionalizzazione, promuova propri prodotti che per le loro caratteristiche tecniche rientrino tra le suddette priorità tecnologiche.

Rif. 4 – Livello di sviluppo di strategie promozionali.

Il criterio attribuisce maggiore punteggio ai programmi che diversificano i Paesi obiettivo, con particolare riguardo alle imprese che presentano un minor grado di internazionalizzazione.

In particolare, vengono premiate le azioni di internazionalizzazione rivolte a più Paesi (nazioni) e premiate maggiormente se le imprese proponenti hanno una minore quota di fatturato export rispetto al totale del fatturato. Il punteggio è attribuito nel modo seguente:

Parametro (**)	Punteggio su Programmi di internazionalizzazione rivolti a 1 Paese esterno a UE	Punteggio su Programmi di internazionalizzazione rivolti a 2 o più Paesi esterni a UE
Quota fatt. export ≤ 20%	5	6
20% < Quota fatt. export ≤ 40%	3	4
Quota fatt. export > 40%	1	2

(**) Quota fatt. export = Fatturato export extra UE/Fatturato totale dell'impresa proponente.

Nel caso di consorzi, società consortili, Reti-Soggetto costituendi tale indice sarà calcolato in riferimento alla somma dei singoli fatturati export e totali di ciascuna delle imprese aderenti al consorzio, società consortile, Rete- Soggetto.

Criterio analogo viene adottato nel caso di progetti presentati da RTI/ATI, ATS, Reti contratto.

I parametri Rif. 2, , Rif. 4 (relativamente alla quota di fatturato export) saranno attestati dal revisore contabile. Anche nel caso di consorzi, società consortili, Reti-Soggetto costituendi.

Criteri di premialità dei programmi di internazionalizzazione delle MPMI

Indicatore	Parametro di premialità	Punteggio
	a) Progetti proposti da imprese che abbiano redatto un bilancio sociale o di sostenibilità asseverato alla linee guida internazionali, nazionali (es. GRI, GBS) o regionali	2

Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali e/o sociali (max 10 punti)	(approvate con DGR 919/2010) oppure abbiano acquisito la certificazione SA8000 o altri strumenti per cui se ne dimostri l'equivalenza.	
	b) Progetti proposti da imprese che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali ed alla data di presentazione della domanda abbiano conseguito una delle seguenti certificazioni: - registrazione EMAS, -certificazione ISO 14000, -certificazione comunitaria di prodotto eco-label	2
	c) Progetti presentati da imprese aventi unità locali nelle Aree di crisi (riconosciute da normativa nazionale e/o regionale), o nelle Aree interne (di cui alla ricognizione operata con la Decisione di G.R. n. 19 del 06/02/2017) nonché nelle Aree comprese in Accordi di programma/Protocolli d'intesa regionali finalizzati al sostegno delle imprese e dell'occupazione.	6
Contributo all'incremento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto alla normativa vigente in materia (max 2 punti)	d) Progetti presentati da imprese che alla data di presentazione della domanda: - abbiano conseguito la certificazione OHSAS18001; - abbiano ottenuto dall'Inail, nell'ultimo anno solare, la riduzione del tasso medio di tariffa previsto dall'art. 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i. nell'ambito dell'oscillazione per prevenzione, secondo quanto previsto dall'apposito modulo di domanda (mod. OT24) e dai relativi allegati.	2
Contributo all'incremento dell'occupazione (max 16 punti)	e1) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere un nuovo addetto a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma).	4
	e2) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere una donna o un giovane a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma).	6
	e3) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere almeno due nuovi/e addetti/e a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma).	10
Indice di aggregazione delle imprese (max 10 punti)	f) Progetti presentati da aggregazioni di imprese: - se 3 - se 4 - se 5 o più	6 8 10

Premialità per giovani e donne (max 16 punti)	g) Progetti presentati da imprese (o aggregazioni) giovanili ²⁸ (età 18-40 anni)	8
	h) Progetti presentati da imprese (o aggregazioni) femminili ²⁹	8

Per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di premialità è richiesta idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti. In mancanza di tale documentazione non sarà attribuito alcun punteggio premiale.

Si specifica che, nel caso di aggregazioni di imprese (RTI, "Reti-soggetto", "Reti-contratto", Consorzi, Società consortili), ai fini dell'attribuzione delle premialità relative a tutti i parametri è sufficiente che almeno una delle imprese soddisfi il requisito.

Ai programmi di internazionalizzazione presentati da imprese aventi unità locali nei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Piombino (Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto) ai sensi della DGR n. 987 del 10 novembre 2014 avente ad oggetto "Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino. Attuazione Asse II, Azione 3 "Interventi di rafforzamento produttivo dell'area di crisi industriale di Piombino": Approvazione schema di Pre-call e dei relativi criteri di premialità. Approvazione dei criteri di individuazione dell'indotto siderurgico" vengono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi di premialità riferiti all'incremento occupazionale:

Tipo di contratto	Punteggio di premialità per ogni unità di personale occupato	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di personale dell'indotto disoccupato o destinatario di ammortizzatori, come individuato nel bacino di riferimento del personale da rioccupare (Decreto n. 1013/2015)	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di personale disoccupato con ultima occupazione in unità locale nell'area di crisi o nei Comuni ad essa confinanti, oppure di personale	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di donne
-------------------	--	--	--	---

²⁸ Per imprese giovanili si intende (con riferimento alla data di presentazione della domanda):

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
 - b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
 - c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni.
- L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

²⁹ Per imprese femminili si intende (con riferimento alla data di presentazione della domanda):

- a) in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

			destinatario di ammortizzatori sociali in unità locali nell'area di crisi o nei Comuni ad essi confinanti	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Contratto a tempo indeterminato	1	1	0,5	0,3
Contratto subordinato a termine, di durata pari o maggiore di 12 mesi	0,5	0,5	0,3	0,2
Contratto subordinato a termine di durata compresa tra 6 e 12 mesi	0,3	0,3	0,1	0,1
Contratto subordinato a termine di durata compresa tra 3 e 6 mesi	0,2	0,2	0,1	0,1

Ai programmi di internazionalizzazione presentati da imprese aventi unità locali nei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale di Livorno (Livorno, Rosignano Marittimo, Collesalveti) ai sensi della DGR n. 132 dell'01 marzo 2016 avente ad oggetto "Piano di rilancio della competitività dell'Area costiera livornese di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 8 maggio 2015. Individuazione del bacino di riferimento dei lavoratori la cui rioccupazione comporta l'attribuzione di un punteggio di premialità ed approvazione della relativa griglia di premialità" vengono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi di premialità riferiti all'incremento occupazionale:

Tipo di contratto	Punteggio di premialità per ogni unità di personale occupato	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di personale disoccupato o destinatario di ammortizzatori, come individuato nel bacino di riferimento del personale da rioccupare (All. B alla DGR n. 132/2016)	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di donne
	(A)	(B)	(C)
Contratto a	1	1	0,3

tempo indeterminato			
Contratto subordinato a termine, di durata pari o maggiore di 12 mesi	0,5	0,5	0,2
Contratto subordinato a termine di durata compresa tra 6 e 12 mesi	0,3	0,3	0,1
Contratto subordinato a termine di durata compresa tra 3 e 6 mesi	0,2	0,2	0,1

L'incremento occupazionale è da calcolarsi in ULA rispetto all'occupazione esistente nell'impresa beneficiaria, anch'essa espressa in ULA, alla fine del mese precedente la data di sottoscrizione della domanda di finanziamento, gli occupati da considerare sono gli "effettivi" di cui alla vigente disciplina comunitaria.

Sono ammessi i programmi di internazionalizzazione che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 14 punti.

Criteri di priorità

A di parità di punteggio, in caso di medesima data di presentazione della domanda, la priorità nella concessione del contributo dipende dai seguenti criteri:

- 1) progetti proposti da imprese con rating di legalità ai sensi del decreto MEF-MISE del 20/02/2014 n. 57;
- 2) progetti che coinvolgono il maggior numero di imprese (nell'ambito di RTI/ATI, ATS, "Reti soggetto", "Reti-contratto", Consorzi, Società consortili);
- 3) progetti che hanno ottenuto il punteggio di premialità di cui alla lett. c) riconosciuto alle Aree di crisi (da normativa nazionale e/o regionale), o nelle Aree interne (di cui alla ricognizione operata con la Decisione di G.R. n. 19 del 06/02/2017), nonchè nelle Aree comprese in Accordi di programma/Protocolli d'intesa regionali finalizzati al sostegno delle imprese e dell'occupazione.
- 4) progetti presentati da imprese giovanili e/o femminili;
- 5) ordine cronologico (orario) di presentazione della domanda.

Nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nel progetto, il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell'incremento occupazionale.

5.6 Approvazione degli esiti e concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria, svolta mediante procedura di selezione "a sportello", si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissione di cui allo specifico provvedimento di Sviluppo Toscana S.p.A.

Tale comunicazione è inviata da Sviluppo Toscana S.p.A. tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento entro 45 giorni (con sospensione dei termini di legge per soccorso istruttorio) dalla data di presentazione della domanda.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca.

I provvedimenti dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. di approvazione degli esiti istruttori distinguono le domande in:

A) ammesse:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) non ammesse:

- non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 e dell'istruttoria di selezione di cui al paragrafo 5.5
- non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto proponente ha facoltà di rinunciare all'agevolazione in fase istruttoria prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

L'attività istruttoria si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissibilità con atto di Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto dell'Amministrazione regionale.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data del provvedimento di Sviluppo Toscana S.p.A. di approvazione degli esiti istruttori, il medesimo Soggetto Gestore effettua i controlli a pena di decadenza³⁰ in relazione ai requisiti autocertificati e a quelli attestati al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- Controlli su un campione pari al 30% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 9), 12) e 18);
- Controlli a campione 10% su i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti del fornitore dichiarati con autocertificazione compresa l'autocertificazione di parentela.
- Controlli a campione almeno pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati sulle attestazioni rilasciate dal Revisore in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 10), 11), 15) 16) e 17); nonché sulle attestazioni relative ai dati di cui ai criteri RIF 2, e RIF 4 del paragrafo 5.5.

Il requisito di cui al punto 13) del paragrafo 2.2 (antimafia) è verificato d'ufficio con controllo puntuale sui soggetti ammessi a contributo nei casi previsti dalla normativa vigente³¹.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato e comunque in una misura minima di norma non inferiore al 70% dell'investimento ammesso; in casi debitamente motivati e giustificati può essere confermata l'ammissibilità del progetto al contributo anche nel caso di

³⁰ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

³¹ Legge 17/10/2017 n. 161 e s.m.i. (Riforma del Codice antimafia).

percentuali di realizzazione inferiori al 70% (ma in nessun caso inferiori al 50% e comunque nel rispetto dell'importo minimo in termini assoluti per l'ammissione a contributo) purché, a giudizio del Responsabile regionale del Bando, sia garantito il rispetto degli obiettivi del progetto e delle finalità dell'Azione; il calcolo delle percentuali suddette si effettua con riferimento alle spese rendicontate ed ammesse a saldo a seguito di controllo di I livello in rapporto al costo ammissibile o da sue eventuali successive modifiche;

- 2) realizzare il progetto entro 8 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione (oltre a eventuale proroga);
- 3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro il trentesimo giorno successivo alla data di conclusione del progetto (come eventualmente prorogato o in caso di variante presentata entro i termini fissati dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di quest'ultima al beneficiario laddove successivo ai 30 giorni successivi al termine finale del progetto come eventualmente prorogato);
- 4) rispettare l'obbligo di attivare i tirocini³²;

Ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017), quando ricorre, deve essere attivato, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro, almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo. Tale obbligo può essere assolto successivamente all'assegnazione del contributo regionale e fino all'erogazione della rata di saldo; tale termine ultimo si applica anche al contratto di apprendistato. Un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003. Nel caso di raggruppamenti di imprese, tale obbligo grava su almeno uno dei soggetti partecipanti. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il raggruppamento sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso. Il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo, è tenuto a:

- individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato;
- comunicare alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisì secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa.

Si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

Il tirocinio deve avere la seguente durata minima:

- sei mesi per i soggetti di età non inferiore a 18 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- dodici mesi per i soggetti laureati, fatte salve le tipologie di tirocinio per cui la normativa preveda durate inferiori.

³² Delibera G.R. n. 72/2016 e Delibera G.R. n. 443/2017 (vedi Glossario)

Sono esclusi da tale obbligo:

- i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015;
- beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati
- i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca; Ai sensi della DGR 72/2016, il presente obbligo non è previsto per contributi di importo inferiore a 100.000 euro;

- 5) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata in ottemperanza delle disposizioni vigenti³³

Con riferimento all'obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e che, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.

- 6) comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato al paragrafo 7.3 e 7.4 del bando;
- 7) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- 8) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento. In particolare il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

³³ Art 20 L.R. 71/2017 e s.m.i. e Reg. UE n. 1303/2013

(art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo POR FESR 2014-2020

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 FESR tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo FESR.

- 9) rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare³⁴ altri finanziamenti per lo stesso progetto;
- 10) richiedere all'amministrazione l'autorizzazione per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;
- 11) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) - ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti - 6), 7), 13), 14), 15), 19) del paragrafo 2.2, nonché: i livelli occupazionali previsti per il periodo di svolgimento del progetto (nel caso di riconoscimento della specifica premialità che nel caso dovrà essere ricalcolata);
- 12) mantenere successivamente alla rendicontazione del progetto e per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti³⁵: i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
 - a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
 - b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

³⁴ Non cumulare oltre i limiti indicati all'art 28 del Reg(CE) 651/2014

³⁵ Art. 20 L.r. 71/2017 e ss.mm.ii.

- 13) in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione,[ove previsto]rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 8.5;

Si ricorda che i beneficiari dovranno rendere disponibile presso la propria sede la seguente documentazione in originale in caso di controlli:

- contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto;
- libri contabili;
- contratti di lavoro relativi a ciascuno dei lavoratori per i quali si richiede l'agevolazione;
- ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale con il quale, coerentemente all'esperienza professionale del dipendente e/o al suo livello di istruzione, si attribuisce al dipendente l'incarico e le funzioni da espletare nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento, e il luogo di svolgimento delle attività nell'ambito dell'impresa finanziata;
- buste paga dei lavoratori per i quali si richiede l'agevolazione;
- bonifico dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del dipendente retribuito, corredato da copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non lista movimenti o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico;
- ricevute di versamento dell'IRPEF e ricevute di versamento per oneri previdenziali e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso di pagamenti cumulativi (MOD. F24);
- documenti attestanti il pagamento degli oneri obbligatori aggiuntivi;
- ogni altra documentazione attinente.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell'agevolazione

Con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) Sviluppo Toscana S.p.A. indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese come stabilito dal paragrafo 2.3, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono³⁶:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in RTI/ATI , ATS, Rete-Contratto;
- trasmettere tramite PEC all'indirizzo internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it entro 60 giorni dalla data di

³⁶ Cfr. paragrafo 2.3.

concessione dell'aiuto, (nel caso di Consorzio/società consortile/Rete-soggetto costituendo trattasi di concessione con riserva), l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione del RTI/ATI , ATS, Rete-Contratto o del Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto.

7.2 Modifiche dei progetti

A) Varianti

Può essere richiesta esclusivamente una unica variante, come variante finale da inoltrarsi nel periodo intercorrente tra la data di conclusione del progetto e la data di invio della rendicontazione delle spese sostenute.

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro (compresa la variazione delle fiere),
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,
- gli esperti attivati di cui ai servizi C4 e C5

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 20%.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle condizioni/requisiti e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa e non devono comunque andare al di sotto dell'investimento minimo ammissibile stabilito al paragrafo 3.2.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online, prima della rendicontazione finale del progetto, mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.. Ulteriori specificazioni in merito alle modalità, condizioni sono disciplinate nelle apposite linee guida e FAQ pubblicate sulla pagina web dedicata alla linea d'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..

In riferimento ai servizi delle tipologie C4 e C5, è possibile procedere alla sostituzione del fornitore a condizione che il nuovo fornitore possenga le caratteristiche di ammissibilità previste dal bando.

Qualora il nuovo fornitore risulti ammissibile ma non possenga le stesse caratteristiche del fornitore sostituito si provvederà ad una revisione del punteggio e/o delle risorse ammissibili con conseguente revisione della posizione del progetto ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.3. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A. una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e la medesima natura del partner sostituito³⁷. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti e la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida e FAQ pubblicate sulla pagina web

³⁷ Le imprese possono essere sostituite da imprese e gli Organismi di ricerca da Organismi di ricerca.

dedicata alla linea d'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto. In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI o della Rete-Contratto.

Le modifiche ai progetti sono istruite entro 30 giorni dalla data di invio dell'istanza con sospensione dei termini in caso di soccorso istruttorio.

7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi (per operazioni che comportano investimenti) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

7.4 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013³⁸.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013³⁹

8. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

³⁸ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

³⁹ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto (come eventualmente prorogato o in caso di variante presentata entro i termini fissati dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di quest'ultima al beneficiario laddove successivo ai 30 giorni successivi al termine finale del progetto come eventualmente prorogato). La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.4 del Bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale, la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa.

Fermo restando che i giustificativi di spesa e di pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana (alla pagina web <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>), le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte del Revisore⁴⁰ con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. L'attestazione dovrà essere redatta secondo i modelli allegati al presente bando completa dei relativi allegati (reperibili alla pagina web www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori).

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") e la documentazione necessaria all'acquisizione della documentazione antimafia prescritta dalla vigente legislazione in materia.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto e della relativa agevolazione

⁴⁰ Art 14 comma 2 L.R. 71/2017 e s.m.i.

La rimodulazione o riduzione del progetto e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, modifica dei progetti e dei beneficiari e della rendicontazione delle spese, non costituisce revoca parziale.

8.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di controllo di I livello sulle rendicontazioni, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg a pena di decadenza del beneficio. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati e sarà attivata solo nei casi in cui Sviluppo Toscana S.p.A. lo riterrà necessario.

In questo caso i termini del procedimento di controllo si intendono sospesi e le integrazioni fornite sono sottoposte ad istruttoria entro il termine massimo di 30 gg⁴¹ dal loro ricevimento.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti come obbligatori e non presentati con la rendicontazione.

8.4 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati disgiuntamente alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte, nell'ambito di distinti procedimenti amministrativi di controllo.

Qualora l'agevolazione sia concessa attraverso il voucher, è previsto il ricorso alla delegazione di pagamento da redigersi secondo il modello che sarà reso disponibile dagli uffici regionali.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/saldo) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti e 19) di cui al paragrafo 2.2.

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in forma di autocertificazione in sede di domanda e di erogazione a titolo di anticipo o saldo, sarà verificata annualmente con controllo a campione (30%); in caso di esito negativo della verifica (con accertamento della presenza di carichi pendenti in corso di definizione o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di

⁴¹ Art 16 comma 2 L.R. 71/2017.

sfruttamento del lavoro), l'erogazione sarà sospesa fino alla definizione del procedimento penale, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi di legge e del bando.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

8.5 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria⁴²

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto entro e non oltre 45 giorni dalla data di concessione del contributo. Nel caso di Consorzi, Società consortili, Reti-soggetto costituendi tale termine è di 75 giorni.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria⁴³.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁴⁴.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale⁴⁵ e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

⁴² Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

⁴³ L.R. N. 71/2017, Art. 8 e s.m.i.

⁴⁴ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

⁴⁵ Allegato "Schema Fidejussione".

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;

- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.6 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche conclusive allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

Le relazioni tecniche conclusive devono essere elaborate conformemente all'apposito modello e disponibile sul sito www.sviluppo.toscana.it

Dato che la rendicontazione è presentata a mezzo del Revisore, ai sensi del decreto n. 15643/2017 la liquidazione ai beneficiari è effettuata entro 45 giorni dalla domanda di pagamento.

8.7 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, Sviluppo Toscana S.p.A. procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

9.1 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C, a Sviluppo Toscana S.p.A. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, la rinuncia al contributo. In questo caso il soggetto gestore adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017 come modificata dalla L.R. 71/2020, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine da essa stabilito, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴⁶ come indicato al paragrafo 9.5. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte della Regione Toscana, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.

9.2 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- mancata realizzazione del progetto;
- la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta ;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22";
- mancato rispetto dell'obbligo dell'incremento occupazionale (nel caso il ricalcolo del punteggio comporti un valore inferiore al minimo ammissibile da bando);
- la violazione dell'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato in caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale.

⁴⁶ Art. 24, L.R. n. 71/2017

Nel caso di partenariati la revoca totale dell'agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell'agevolazione a tutti i componenti del partenariato.

9.3 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018 e s.m.i., salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.⁴⁷ In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; dal quinto anno fino all'ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.

9.4 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 Sviluppo Toscana S.p.A. procede con l'atto di revoca totale, parziale, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

L'Amministrazione regionale o il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso

⁴⁷ L n. 71/2017, art. 22

ufficiale di riferimento (T.U.R.).

Il termine di 90 giorni può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.5 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca totale del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi i termini di cui all'art. 24 comma 2 della L.R. 71/2017, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴⁸ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale ⁴⁹ come dettagliato nella seguente tabella:

	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso in caso di revoca totale di contributo erogato a saldo
COSTO	Euro 855,00	Euro 2.646,00

⁴⁸ Cfr. art. 24 L.R. n. 71/2017

⁴⁹ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

Si specifica che, ai sensi della Delibera n. 990 del 18-09-2017 alle imprese beneficiarie di aiuti di importo pari a € 5.000,00 si applicano i seguenti costi di istruttoria:

- a) € 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o di revoca precedente all'erogazione,
- b) € 585,00 nel caso di revoca con recupero del finanziamento erogato.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfettario dei costi è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato da più soggetti in partenariato, il pagamento del rimborso forfettario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partners fino alla data di erogazione del contributo a saldo dell'ultima impresa dell'aggregazione e che di conseguenza:

- a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente capoverso;
- b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente capoverso ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI, la Rete-Contratto.

9.6 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 1, 4, 5 e 5-bis dell'art. 21 e in caso di revoca parziale previsti all'art. 22 L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano alle imprese:

- a) che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione;
- b) che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione entro i termini stabiliti dalla L.R. 71/2016 come modificata con la L.R. 16/2020, rispetto alla data di ricevimento della comunicazione **del provvedimento di concessione**.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:urp_dpo@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore....) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore (indicare la ragione sociale) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di - via/p.zzan..... cap..... Città

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it [<mailto:rpd@regione.toscana.it>/](mailto:rpd@regione.toscana.it)).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore di politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive Dott.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso⁵⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore di politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui-alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it (indirizzo di assistenza tecnica)

Inoltre, per informazioni generali sul bando, l'indirizzo è il seguente: info@giovanisi.it

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della selezione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

⁵⁰ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

REGOLAMENTO delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

DECISIONE C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato in via definitiva il Por CREO Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati).

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008" [se ricorre]

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione" [se ricorre]

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza".

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CREO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DELIBERA G.R. n. 72 del 16-02-2016 "Delibera di Giunta relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DELIBERA G.R. n. 433 del 02-05-2017 "Delibera di Giunta n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

L.R. 3-03-2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R 71/17"

L.R. n.15 del 16/04/2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla L. R. 32/2002";

DELIBERA G.R. n. 220 del 06-03-2018 "POR Fesr 2014- 2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione degli indirizzi per l'apertura 2018 del bando per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b);

DELIBERA G.R. n. 788 del 16-07-2018 "POR Fesr 2014- 2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Modifica degli indirizzi relativi ai criteri di selezione di cui alla DGR n. 220/2018" la quale aggiorna i criteri di selezione del bando di cui all'Azione 3.4.2 come approvati dal Comitato di Sorveglianza POR FESR in data 23 maggio 2018 che tra l'altro prevede l'uniformità dell'Azione 3.4.2 rispetto alle sub azioni a) manifatturiero e b) turismo;

DELIBERA G.R. n. 800 del 29-06-2020 "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Indirizzi per la riapertura dell'intervento".

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO 1

Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il/la sottoscritto/a.....Legale
rappresentante dell'impresa.....con sede in
.....,via.....,n..... P.I. /
C.F.....
.....nato/a.....il...
.....residente in.....
....., via
.....in relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è
richiesta)

.....
..... pienamente consapevole che in
caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede in, via, n. P.I. /
C.F. ai fini della valutazione della propria idoneità tecnico professionale,

DICHIARA

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

....., lì

dell'impresa

Il legale rappresentante

Firma

.....

...

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dell'art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e/o informatizzata*, è *obbligatorio* e la loro mancata indicazione preclude l'accesso al bando. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.*
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

ESTRATTO DAL CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI
PER LE IMPRESE TOSCANE



Direzione Generale “Attività produttive”
Settore “Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico”

**CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI
PER LE IMPRESE TOSCANE**

Disposizioni generali

Il presente Catalogo contiene l'elenco dei servizi avanzati e qualificati che le imprese toscane possono attivare e per i quali possono richiedere un sostegno finanziario, per rafforzare il proprio posizionamento competitivo sostenendo il processo di innovazione sia derivante da attività di ricerca e sviluppo, che nella nuova declinazione regolamentare rispetto al passato ha una valenza fortemente più applicativa e quindi market oriented, promuovendo cooperazione tra GI e sistema delle MPMI sia espressamente applicativa (e destinata solo alle MPMI) o più comunemente definita "incrementale" in quanto tesa al miglioramento della produttività delle imprese e quindi non solo tecnologica ma anche organizzativa e commerciale.

Nella definizione delle diverse tipologie di servizi del Catalogo per innovazione di prodotto, per chiarezza espositiva, si intende la creazione e successiva introduzione nel mercato di un bene o di un servizio, che può essere nuovo, ovvero una innovazione di un bene o servizio pre-esistente.

La gamma e le tipologie di servizi individuati nell'ambito del presente "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane vengono ricondotte alle seguenti Aree tematiche e tipologiche:

- Servizi qualificati di accompagnamento – primo sostegno per l'innovazione
- Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione

C. Servizi all'internazionalizzazione

Per ogni tipologia di servizi viene fornita una descrizione dei contenuti e dei principali documenti o supporti che devono essere forniti per la valutazione dello stato di attuazione del progetto.

Per la definizione dei massimali di costo ammissibili, della durata e dell'intensità d'aiuto si rinvia agli specifici bandi. In tale occasione si terrà conto:

dei massimali di costo utilizzati nei precedenti bandi

di applicare i principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese

dei massimali di intensità d'aiuto approvate dalla Commissione dell'Unione europea ed in particolare di quanto previsto all'art 28 e 29 del Reg. CE 651/2014 o nel Reg CE 1407/2013 .

Nella definizione dell'intensità d'aiuto inoltre, si terrà conto della logica che sta alla base dell'intervento pubblico in materia di innovazione e che si basa sull'esigenza di rispondere a particolari situazioni di "fallimento di mercato". Saranno pertanto maggiormente incentivati i progetti di innovazione radicale e quelli concentrati sulle fasi precompetitive anziché su quelle di sviluppo perché più incerti nei rendimenti attesi.

Requisiti generali del fornitore

Considerato che l'impresa che innova dipende in larga misura da fattori esterni in forma di competenze un'attenzione particolare deve essere posta sui requisiti del fornitore di servizi per l'innovazione. Pertanto nella selezione e valutazione delle proposte progettuali verranno verificati i requisiti del fornitore indicati nel catalogo per ogni area tematica e tipologia di servizi. A tale proposito si ricorda che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi come indicato per ogni area tematica.

L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto. Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa.

Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare l'esperienza maturata indicando, il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. Qualora il fornitore del servizio sia un Organismo di Ricerca (O.R.) pubblico invece dell'autocertificazione dell'esperienza maturata con l'indicazione del nominativo dei tre clienti dovrà fornire una dichiarazione attestante la natura pubblica dell' O.R.

In linea generale, al fine di promuovere un processo di contaminazione, ovvero al fine di favorire il trasferimento e la diffusione di nuove conoscenze e l'acquisizione di nuove competenze in ambito aziendale, i fornitori dei servizi dovranno svolgere presso la sede del cliente un monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 totale per i servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione e ad 1/5 per i servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione. Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto d'investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi di seguito fissati:

Per le sezioni A e B

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	200,00
D	3-5 anni	150,00

Per la sezione C occorre far riferimento anche all'area geografica in cui ha sede il fornitore ed in assenza di tariffari i massimi sono quelli di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa massima giornaliera (Euro)		
		Aree Geografiche Fascia A	Aree Geografiche Fascia B	Aree Geografiche Fascia C
		USA, GERMANIA, BELGIO, DANIMARCA, UK, GIAPPONE, NORVEGIA, FRANCIA, SVEZIA, AUSTRIA, ITALIA	PAESI BASSI, GRECIA, ARGENTINA, VENEZUELA, MESSICO, DUBAI, IRLANDA, FINLANDIA, HONG KONG, KUWAIT, PORTOGALLO, SLOVENIA, SPAGNA URUGUAY, CANADA, ARABIA SAUDITA, BRASILE, CILE, SINGAPORE, MACEDONIA, AUSTRALIA, ISRAELE	ALGERIA, KAZAKISTAN, GIORDANIA, AZERBAIGIAN, THAILANDIA, LIBANO SERBIA, SLOVACCHIA, ROMANIA, UNGHERIA, INDIA, CINA, MAROCCO, SENEGAL SIRIA, INDONESIA, VIETNAM, EGITTO, TURCHIA, SUD AFRICA, PAKISTAN, UCRAINA, MALAYSIA, PERU', FILIPPINE RUSSIA, REPUBBLICA CECA, LETTONIA, BOSNIA ED ERZEGOVINA, COREA DEL SUD, BULGARIA, TAIWAN, ESTONIA, UZBEKISTAN, IRAN ALBANIA, LIBIA, TUNISIA, POLONIA, LITUANIA, CROAZIA
A	Oltre 15 anni	600,00	583,00	506,00

B	10 - 15 anni	400,00	389,00	337,00
C	5 - 10 anni	200,00	194,00	168,00
D	3 - 5 anni	150,00	146,00	126,00

Il personale utilizzato, di norma, deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento. E' ammesso il ricorso a consulenti, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purchè svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base prevista per esperienza 3-5 anni ridotta del 10% (euro 135,00)

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Spesa minima ammissibile, investimento massimo ed intensità dell'aiuto

La spesa minima e massima ammissibile per ogni progetto d'investimento attivato e l'intensità d'aiuto viene definita dai singoli bandi che daranno attuazione al presente catalogo e varia in relazione alle dimensioni dell'impresa.

In generale per l'attivazione di interventi "diffusion oriented a sostegno di investimenti con una spesa massima ammissibile fino ad Euro 50.000,00 la spesa minima ammissibile è la seguente:

microimpresa Euro 10 mila

piccola impresa Euro 12,5 mila

media impresa, consorzi, ARTI/RTI e contratti di rete Euro 20 mila

C. Servizi all'internazionalizzazione

Obiettivi

In quest'area rientrano tutti i servizi orientati a supportare le imprese nel percorso d'internazionalizzazione in Paesi esterni all'UE, con una progressione della complessità che è legata alla conseguente maturazione della propensione ai mercati esteri dell'impresa stessa. Si passa quindi dalla partecipazione a fiere e saloni internazionali, alla promozione temporanea di prodotti e servizi su mercati internazionali tramite l'utilizzo di uffici o sale espositive, ai servizi di carattere promozionale e consulenziale che seguono l'impresa nelle fasi di realizzazione della penetrazione commerciale, per chiudere il catalogo con una serie di servizi consulenziali legati al radicamento nei mercati attraverso forme di alleanze capaci di accrescere la competitività delle MPMI come peraltro previsto all'art 5 del Reg. (UE) 1301/2013.

I servizi di quest'area non devono comunque essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

I programmi d'investimento rispetto ai quali si richiede il supporto a specifici servizi di assistenza e consulenza non devono prevedere interventi di delocalizzazione.

Requisiti fornitore dei servizi qualificati C4 e C5

Centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi specializzate nell'internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii.. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;
- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso la tariffa da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento;
- con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi

- C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali
- C. 2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero
- C. 3 - Servizi promozionali
- C. 4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione
- C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

Descrizione

Servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di esposizione di rilevanza internazionale, seppure collocati all'interno dell'UE, per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse all'allestimento di stand. **Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.**

Contenuto

- servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali
- noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali
- servizi di interpretariato e traduzione
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale
- attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali,
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Contratti e relative specifiche tecniche, documentazione di consuntivazione dell'erogazione del servizio, idoneo materiale fotografico a dimostrazione della partecipazione e dell'attività svolta.

C. 2 – Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

Descrizione

Servizi logistici, assicurativi e di locazione funzionali all'utilizzo temporaneo di uffici, spazi di co-working, sale espositive o meeting point all'estero per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse al suddetto utilizzo di uffici o sale espositive. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

- locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working, sale espositive, o ambienti di meeting point
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero
- servizi di interpretariato e traduzione
- attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri
- servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social network)

- installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito web
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività degli uffici

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Contratti e relative specifiche tecniche, documentazione di consuntivazione dell'erogazione del servizio, idoneo materiale fotografico e divulgativo (elenco espositori ecc) a dimostrazione della realizzazione dell'ufficio e/o sala espositiva etc. titoli di viaggio nominativi (dalla Paese in cui è la sede di lavoro/residenza al Paese in cui è collocato l'ufficio/sala espositiva) per le spese relative al personale presso gli uffici/sale espositive.

C.3 - Servizi promozionali

Descrizione

Servizi di supporto per l'organizzazione di eventi promozionali in Italia e all'estero finalizzati al contatto con operatori esteri, così come per la realizzazione di piani di comunicazione indirizzati ai mercati internazionali. Si realizzano attraverso incontri, seminari e workshop funzionali all'attivazione di relazioni commerciali. Le azioni di comunicazione sono improntate alla multicanalità e alla valorizzazione del web anche nella sua versione *social*. **Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.**

Contenuto

- Organizzazione eventi promozionali
 - *incoming* di operatori esteri
 - incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri
 - workshop, seminari all'estero o in Italia e attività di follow up
 - eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi piuttosto che del *brand*
 - attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di *incoming* o presso gli uffici/sale espositive esteri
- Azioni di comunicazione
 - azioni di comunicazione e *advertising* sui mercati internazionali
 - azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di prodotti/servizi
 - organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali
 - creazione di siti WEB, portali e altri ambienti *web-based* in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione
 - *Web Marketing* mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.

- Documenti, Report, Analisi, inviti, programmi degli eventi, ed elenchi degli operatori esteri coinvolti nella attività promozionali, etc.
- Copia documentazione professionale prodotta.
- URL dei siti creati per le attività promozionali sul web.

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.

C. 4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione

Descrizione

Servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d'internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine. Si realizzano attraverso servizi di consulenza specialistica e di affiancamento nella gestione del processo d'internazionalizzazione. **Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.**

Contenuto

- Supporto consulenziale
 - ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti)
 - consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di internazionalizzazione cofinanziato
 - studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero
 - consulenza per certificazioni estere di prodotto
 - elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione connessi al progetto cofinanziato
 - ideazione e realizzazione di *brand* per la penetrazione nei mercati esteri
- Supporto consulenziale e gestionale
 - coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d'internazionalizzazione di un *Temporary Export Manager* (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto d'internazionalizzazione

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Documenti, Report (es. piano marketing), Analisi, (es. copia *brand*,), ricerca di partners (elenchi nominativi dei partners reperiti), etc.
- Copia dei database acquistati o sviluppati
- Copia del conferimento d'incarico contenente l'elenco delle attività che il manager dovrà espletare e l'individuazione degli obiettivi da raggiungere.

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Descrizione

Servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprese le analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, , consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

- analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere
- ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri
- analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione
- Piano strategico di penetrazione commerciale
- studi contrattuali finalizzati ad alleanze all'estero
- consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Report su affidabilità finanziaria società estere, Analisi investimenti, , elenchi nominativi operatori/partners esteri, Piano strategico di penetrazione commerciale, etc. Dichiarazione di mantenimento livello occupazionale in Italia

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto

ALLEGATO 3

Priorità tecnologiche:

- ICT e FOTONICA
- FABBRICA INTELLIGENTE
- CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

Sottocategorie utilizzate nel sistema di monitoraggio:

1) ICT E FOTONICA

- *Ingegneria dei componenti e sistemi (dispositivi/manufatti/processi) integrati avanzati e intelligenti;*
- *Internet del futuro, infrastrutture tecnologiche, reti piattaforme, hardware;*
- *Servizi applicativi e soluzioni web based, internet delle cose e dei servizi;*
- *Tecnologie e gestione dell'informazione;*
- *Creatività digitale;*
- *Microelettronica e fotonica;*
- *Ottica, elettro-ottica;*
- *Altri ambiti ICT-Fotonica.*

2) FABBRICA INTELLIGENTE

- *Automazione industriale;*
- *Robotica e ambienti di vita assistiti;*
- *Meccatronica;*
- *Tecnologie per un uso efficiente dell'energia nei processi produttivi;*
- *Tecnologie sostenibili in industrie ad alta intensità energetica;*
- *Creazione di nuovi modelli e organizzazioni di impresa sostenibili;*
- *Altri ambiti fabbrica intelligente.*

3) CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

- *Chimica organica;*
- *Chimica inorganica;*
- *Tecnologia dei materiali polimerici e compositi;*
- *Biochimica;*
- *Nanostrutture, nanomateriali, nanoparticelle, nanotubi;*
- *Nanomedicina;*
- *Nanoelettronica;*
- *Altri ambiti chimica e nanotecnologie.*

Roadmap di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione previste dalla Strategia;

1) ICT e FOTONICA

a) Roadmap di Ricerca industriale:

- i) *Internet of the things and services (prodotti e servizi intelligenti);*
- ii) *Fotonica e ICT per applicazioni medicali, industriali, civili (componenti ottici e fotonici; dispositivi medici per la diagnostica, la mini-invasività la deospedalizzazione, ageing & well being; sensoristica e microspie avanzate, fibra ottica, infomobilità e sicurezza);*
- iii) *Applicazioni fotoniche e ICT per aerospazio (sensori optoelettronici e camere per monitoraggio satellitare avionico, sistemi e servizi per monitoraggio ambientale, sistemi di guida satellitare, sistemi osservazioni navigazione e downstream dati..).*

b) Roadmap di Innovazione:

- i) *Applicazioni e servizi per la città intelligente (infomobilità, beni culturali, inclusione sociale, intercultura, e-health, e-gov);*
- ii) *Piattaforme e servizi per il turismo e commercio (servizi alla persona, applicativi promozione domanda turistica, applicativi sostegno offerta);*
- iii) *Piattaforme e servizi per l'industria e il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing).*

2) FABBRICA INTELLIGENTE

a) Roadmap di Ricerca industriale:

- i) *Sviluppo soluzioni di automazione e mecatronica per il sistema manifatturiero;*
- ii) *Sviluppo soluzioni energetiche (filiera geotermica, dispositivi di controllo elettronico, sistemi di accumulo elettrico-chimico-meccanico, sistemi di monitoraggio e sensoristica avanzata...);*
- iii) *Sviluppo soluzioni robotiche multisettoriali (embedded systems, soluzioni per l'ambiente, processi produttivi, agricoltura, sanità);*

b) Roadmap di Innovazione:

- i) *Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...);*
- ii) *Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)*
- iii) *Trasferimento tecnologico di soluzioni di chirurgia robotica o biorobotica ad applicazioni multisettoriali.*

3) CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

a) Roadmap di Ricerca industriale:

- i) *Sviluppo soluzioni tecnologiche integrate per la salute (nano/optoelettronica/farma);*
- ii) *Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)*
- iii) *Sviluppo soluzioni per l'ambiente e il territorio (nanoremediation, nanotecnologie eco-compatibili, soluzioni nano tecnologiche per bonifiche suolo e acque contaminate);*

b) Roadmap di Innovazione:

- i) *Innovazione e implementazione soluzioni tecnologiche sui nuovi materiali in ambito manifatturiero;*
- ii) *Innovazione e implementazione soluzioni tecnologiche per la prevenzione, diagnosi e cura della persona (medicina personalizzata, farmaci intelligenti, biomarcatori e immunoterapia);*
- iii) *Innovazione e implementazione soluzioni tecnologiche per l'ambiente il territorio e l'agricoltura sostenibile.*

VADEMECUM SPESE AMMISSIBILI

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE – RIAPERTURA 2020

POR Creo Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane.

Con n. D.D. 1389 del 30/03/2016 è stato approvato il Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati la cui sezione C disciplina i servizi all'internazionalizzazione attivabili dal presente bando - riapertura 2020

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale. A tal fine:

A) gli **eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia**, considerati ammissibili ai fini del presente bando, sono **elencati nei Calendari 2020 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia certificate e non** (allegato 16); al riguardo si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nei suddetti elenchi;

B) per gli **eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea** ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link:

<http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee.

In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, la percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

Si precisa, che sono ammissibili nella macrovoce C1, spese per le medesime fiere che, a causa dell'emergenza COVID-19, siano state realizzate con soluzioni virtuali (limitatamente alle attività promozionali ed escludendo eventuali attività di vendita). Per questa tipologia di realizzazione sono ammesse anche tutte le spese connesse alla realizzazione delle fiere in modalità ordinaria.

I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo data di presentazione della domanda di aiuto. A tale proposito, per le domande inviate in data precedente il **01 agosto 2020**, la medesima data è da considerarsi quella di inizio del progetto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2019.

Non sono in nessun caso ammissibili progetti già conclusi alla data della presentazione della domanda.

La verifica delle fatture e la verifica del rispetto di tale vincolo verrà condotta in fase di rendicontazione delle spese.

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 8 mesi dalla data di concessione, senza possibilità di proroga.

La rendicontazione finale di spesa completa dei documenti previsti dal Bando deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto (come eventualmente prorogato o in caso di variante presentata entro i termini fissati dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di quest'ultima al beneficiario laddove successivo ai 30 giorni successivi al termine finale del progetto come eventualmente prorogato).

Le spese ritenute "continuative" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato presso l'unità estera, possono essere rendicontate per non più di 8 mensilità.

Non sono ammesse le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per il personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente la data di inizio del progetto come definita al paragrafo 3.3 del presente bando.

Poiché dalla partecipazione al presente bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI, "Reti-contratto", Consorzi, società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui alla lettera C.1 devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2 devono partecipare tutte le imprese.

Relativamente al servizio C1, le imprese dovranno partecipare allo stesso evento fieristico; relativamente al servizio C2 le imprese dovranno condividere gli stessi locali/spazi di co-working/sale espositive/ambienti di meeting point.

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola

impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori.

Solo limitatamente alle spese per il "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete contratto" da imputarsi sul servizio C.4, sono ammissibili le spese per i servizi direttamente erogati, in qualità di fornitore, dalla società Capofila non beneficiaria del contributo, la quale dovrà ricoprire unicamente un ruolo di coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma di internazionalizzazione.

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI:

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

Tale tipologia ricomprende i servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di esposizione di rilevanza internazionale con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta:

- affitto spazio espositivo presso fiere e/o saloni internazionali;
- noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali;
- servizi di interpretariato e traduzione connessi alla partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali;
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;
- compenso lordo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali, al netto di spese di trasferta vitto e alloggio. Tali attività devono essere svolte all'interno di fiere o saloni internazionali a cui l'impresa richiedente partecipa con l'obiettivo di promuovere i prodotti sul mercato estero. Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate, il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente (il costo orario medio è calcolato facendo riferimento, per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato, alla retribuzione lorda annua base, comprensiva quindi degli oneri

obbligatorie aggiuntive su base annua a carico del datore di lavoro e degli eventuali elementi fissi retributivi individuali, ed al monte ore contrattuali annuale risultanti dal CCNL di riferimento).

Si specifica che in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese relative a costi del personale che non operi all'interno della Regione Toscana non possono essere oggetto di finanziamento, ma possono esserlo solo quelle relative al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria e che solo in funzione dello svolgimento delle attività finanziate con il Bando e per la sola durata delle stesse, venga impiegato c/o la sede estera destinataria dell'intervento di internazionalizzazione

- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali

Le spese relative a "noleggio allestimento stand; servizi di interpretariato e traduzione; servizi di trasporto, assicurativi e similari; compenso lordo del personale; servizi di messa a disposizione di personale da parte di società intermediarie" essendo prettamente funzionali alla partecipazione ad eventi fieristici verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputata, e riconosciuta ammissibile, la quota di partecipazione alla relativa fiera.

C. 2 – Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

Tale tipologia ricomprende Servizi logistici, assicurativi e di locazione funzionali all'utilizzo temporaneo di uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali con esclusione di tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta:

- locazione e allestimento di locali (sono ammissibili spese per arredi, strumentazioni e infrastrutture tecniche, fatta eccezione per macchinari, impianti di produzione, impiantistica elettrica/idraulica e spese di progettazione) per uffici, spazi di coworking, sale espositive, o ambienti di meeting point;

- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero;

- servizi di interpretariato e traduzione connessi all'attività dell'ufficio e/o delle sale espositive;

-compenso lordo del personale operativo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) impiegato presso l'unità locale estera al netto di spese di trasferta vitto e alloggio. Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate presso la sede estera, il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente. Sono compresi i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché risultino dipendenti dell'impresa.

Si specifica che, in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando.

- servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social network). Tali attività dovranno essere realizzate nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese e dovranno essere legate a specifici eventi realizzati presso la sede estera (es. apertura showroom, sale espositive, etc.). È ammissibile l'acquisto di pagine pubblicitarie su riviste di settore distribuite nel Paese obiettivo, mentre è esclusa la pubblicità su riviste italiane seppur a distribuzione internazionale;

- installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito web;

- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività degli uffici esteri.

Le spese relative a "servizi di interpretariato e traduzione; servizi di trasporto, assicurativi e similari; compenso lordo del personale; servizi di messa a disposizione di personale da parte di società intermediarie; servizi di promozionali; installazione e potenziamento collegamenti telematici "essendo prettamente funzionali all'apertura/gestione di una sede estera verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputato, e riconosciuto ammissibile, il costo relativo alla locazione della sede.

Nel caso in cui l'impresa sia proprietaria della sede o ne abbia l'utilizzo a diverso titolo dalla locazione, le spese le verranno riconosciute solo dietro presentazione dell'atto in forza del quale il diritto di utilizzo sussiste.

C.3 - Servizi promozionali

Tale tipologia ricomprende servizi di supporto per l'organizzazione di eventi promozionali in Italia e all'estero finalizzati al contatto con operatori esteri, così come per la realizzazione di piani di comunicazione indirizzati ai mercati internazionali con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta:

- organizzazione eventi promozionali:

1. incoming di operatori esteri presso la sede toscana dell'impresa: in tale voce di spesa rientrano esclusivamente i costi di viaggio, vitto e alloggio degli operatori provenienti dal Paese obiettivo;

2. incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri; in tale voce di spesa rientrano esclusivamente i seguenti costi: affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni, quota di iscrizione all'evento se non organizzato dall'impresa richiedente (**sono escluse**, a titolo esemplificativo, le spese di catering, spese generali per l'organizzazione, attività di ricerca e creazione lista invitati, attività di assistenza agli eventi, hostess, attività di segreteria, servizio di autista, testimonial pubblicitari, modelle, etc.), realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario)

3. workshop, seminari all'estero o in Italia e attività di follow up; in tale voce di spesa rientrano esclusivamente seguenti costi: affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni, quota di iscrizione all'evento se non organizzato dall'impresa richiedente (**sono escluse**, a titolo esemplificativo, le spese di catering, spese generali per l'organizzazione, attività di ricerca e creazione lista invitati, attività di assistenza agli eventi, hostess, attività di segreteria, servizio di autista, testimonial pubblicitari, modelle, etc.), realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario)

4. eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi piuttosto che del brand, in tale voce di spesa rientrano esclusivamente seguenti costi: affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni, quota di iscrizione all'evento se non organizzato dall'impresa richiedente (**sono escluse**, a titolo esemplificativo, le spese di catering, spese generali per l'organizzazione, attività di ricerca e creazione lista invitati, attività di assistenza agli eventi, hostess, attività di segreteria, servizio di autista, testimonial pubblicitari, modelle, etc.), realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese,

mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario)

5. compenso lordo del personale operativo, al netto di spese di trasferta vitto e alloggio, impiegato per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli uffici/sale espositive esteri in occasione di eventi promozionali (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa). Si specifica che, in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando. I costi del personale sono ammissibili solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputato, e riconosciuto ammissibile, il costo relativo all'evento promozionale cui fanno riferimento.

Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito. Nelle suddette tipologie di spesa possono essere ricompresi anche i costi di traduzione e interpretariato purché gli stessi rappresentino costi meramente accessori e strettamente funzionali alla realizzazione delle attività principali sopra indicate;

- azioni di comunicazione:

1. azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali;
2. azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di prodotti/servizi;
3. organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali;
4. creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale (non sono ammissibili i costi per realizzazione di siti/piattaforme di e-commerce);
5. Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target;
6. realizzazione di vetrine digitali in lingua estera;

7. realizzazione di eventi promozionali virtuali verso i Paesi obiettivo del progetto;
8. la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di incontri d'affari e B2B virtuali tra impresa/e e operatori internazionali, anche funzionali ad eventuali attività di incoming/outgoing future;
9. attività di interpretariato connessa alle iniziative promozionali virtuali ammesse;
10. Spese assicurative e di trasporto di materiale campionario connesso alle iniziative promozionali virtuali ammesse.

C. 4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione

Tale tipologia ricomprende servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d'internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Supporto consulenziale:

- ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti);
- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di internazionalizzazione cofinanziato;
- studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero;
- consulenza finalizzata all'acquisizione di certificazioni estere di prodotto (sono esclusi i costi dell'Ente Certificatore);
- elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione connessi al progetto cofinanziato;
- ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri.

Supporto consulenziale e gestionale

- coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d'internazionalizzazione di un Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto d'internazionalizzazione.

- digital export manager;

- marketing manager e socialmediamanager per attività di mediazione e coordinamento della comunicazione sul web correlata alle iniziative promozionali virtuali ammesse;

- spese per la registrazione di APP e/o applicativi a livello internazionale connesse alle iniziative promozionali virtuali ammesse. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 4.000,00;

- oneri di commissione di garanzia fidejussoria di cui al paragrafo 7.3. Il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima . Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 1.000,00.

- rilascio delle attestazioni di Revisori richieste dal bando. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00.

- coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete-contratto. Con massimale di spesa ammissibile per singola impresa pari a Euro 5.000,00. Tali costi potranno essere imputati solo in caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto).

Ai fini dell'ammissibilità delle spese suindicate si ricorda che i **fornitori** devono possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i requisiti stabiliti dal Catalogo, tra i quali:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;

- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso la tariffa* da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;

- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento (così come certificata nella scheda tecnica fornitore).

* Per la determinazione della tariffa applicabile, si rimanda alla Tabella riepilogativa di cui alla Sezione "Requisiti generali del Fornitore", a pagina 4, del Catalogo.

La scheda fornitore il curriculum vitae e la dichiarazione di parentela non sono richiesti per l'attività resa dal Revisore nonché per i servizi resi da CCIAA, ICE, SACE, SIMEST e relative aziende speciali e inhouse.

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Tale tipologia ricomprende servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprese le analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, , consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati, con esclusione di tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta:

- analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere;
- ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri;
- analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione Piano strategico di penetrazione commerciale;
- studi contrattuali finalizzati ad alleanze all'estero;
- consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese suindicate si ricorda che i **fornitori** devono possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i requisiti stabiliti dal Catalogo, tra i quali:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;
- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso la tariffa* da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento (così come certificata nella scheda tecnica fornitore).

* Per la determinazione della tariffa applicabile, si rimanda alla Tabella riepilogativa di cui alla Sezione "Requisiti generali del Fornitore", a pagina 4, del Catalogo.

La scheda fornitore il curriculum vitae e la dichiarazione di parentela non sono richiesti per l'attività resa dal Revisore nonché per i servizi resi da CCIAA, ICE, SACE, SIMEST e relative aziende speciali e inhouse.

1. SPESE NON AMMISSIBILI:

- spese per acquisizioni di servizi a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc, la consulenza del lavoro e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc. In ogni caso le consulenze non devono essere continuative o periodiche;

- spese per consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando;

- spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per l'assunzione di personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente la data di inizio del progetto come definita al paragrafo 3.3 del presente bando;

- spese diverse da quelle previste nel progetto ammesso;

- spese sostenute mediante pagamento in contanti o tramite assegno bancario/circolare; l'unica forma di pagamento ammissibile è il bonifico bancario o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario e dal quale risultino nella causale gli estremi del giustificativo di spesa al quale il pagamento si riferisce;

- spese relative a servizi forniti da:

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

c) partner del medesimo progetto

d) società amministrate da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria.

E' ammissibile che il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi.

Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c.

ALLEGATO 5

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI⁵¹ E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E CAPACITA' A CONTRARRE⁵²

Io sottoscritto/a
legale rappresentante
dell'impresa
. con sede in,
via
....., n
P.I./C.F
nato/a a
il con residenza in
.....
via C.A.P. Provincia
..... Stato.....
In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è
richiesta)
.....
.....

valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

1. SEZIONE A) PRECEDENTI PENALI

che nei confronti del sottoscritto **nei cinque anni antecedenti** alla data di pubblicazione del bando:

non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode,

⁵¹ Secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti (UE o extra UE).

⁵² D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

☐ non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti **reati** (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ex D. Lgs. n. 74/2000), in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D. Lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

☐ non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 e ss. mm. e ii.:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);

☐ non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia previdenziale:

- omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D. L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);
- omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

☐ non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice di Procedura Penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

☐ sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi)

.....
.....
.....
.....

☐ (per il cittadino UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati

e/o illeciti amministrativi) di cui si allega documentazione ⁵³

.....
.....
.....
.....
.....

2. SEZIONE B) CAPACITA' A CONTRARRE E ILLECITI AMMINISTRATIVI che il sottoscritto e la persona giuridica che rappresenta:

- possiede capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dell'art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e/o informatizzata*, è *obbligatorio* e la loro mancata indicazione preclude l'accesso al bando. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.*
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

ALLEGATO 6 a

⁵³Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI CARICHI PENDENTI⁵⁴
(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
relativa all'ASSENZA di carichi pendenti e sentenze di condanna in materia di sfruttamento del
lavoro

Il/La sottoscritto/a C.F. nato/a a prov. () il , residente in () via/piazza CAP tel. cell.
Email , in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario C.F./P.IVA con sede
legale in () via/piazza CAP , titolare dell'operazione CUP a valere sul Bando

avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che
nei confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione/
erogazione a titolo di sal/saldo data relativa al progetto sopra identificato,

a) NON SONO PENDENTI procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento
penale) tesi a verificare:

condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità;

fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;

fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)
- Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
- Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- Reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

(in caso di domanda di erogazione)

b) NON SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie
di reato sopra elencate;

⁵⁴ Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana

c) NON SUSSISTONO sentenze di condanna definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento a valere sul Bando di cui sopra.

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dell'art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e/o informatizzata*, è *obbligatorio* e la loro mancata indicazione preclude l'accesso al bando. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.*
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

**MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI CARICHI
PENDENTI**

(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
relativa alla PRESENZA di carichi pendenti e sentenze di condanna in materia di sfruttamento
del lavoro

Il/La sottoscritto/a C.F. nato/a a prov. () il , residente in () via/piazza CAP tel. cell.
Email , in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario C.F./P.IVA con sede
legale in () via/piazza CAP , titolare dell'operazione CUP a valere sul Bando

avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che
nei confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione/
erogazione a titolo di sal/saldo data relativa al progetto sopra identificato,

a) SONO PENDENTI procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento penale)
tesi a verificare:

condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità;

fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;

fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)
- Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
- Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- Reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981); tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

(Riportare sinteticamente i capi di imputazione e allegare informativa di avvio di procedimento penale a carico del legale rappresentate dell'impresa ed ogni altra documentazione utile ad individuare correttamente la fattispecie);

b) SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate;

(allegare sentenza ancora non definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell'impresa).

c) SUSSISTONO sentenze di condanna definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento a valere sul Bando di cui sopra;

(allegare sentenza definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell'impresa).

DI ESSERE CONSAPEVOLE che, ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016, le situazioni di cui ai punti a) e b) sopra dichiarate comportano la sospensione di ogni erogazione relativa al progetto sopraccitato fino all'eventuale definizione a proprio favore con sentenza definitiva dei relativi procedimenti giudiziari e la situazione di cui al punto c) comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 9.4 del bando.

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dell'art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e/o informatizzata*, è *obbligatorio* e la loro mancata indicazione preclude l'accesso al bando. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.*

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

MODELLO DI ATTESTAZIONE ASSEVERATA (per presentazione domanda)

Da rilasciare da parte di un professionista esterno e indipendente dal Beneficiario, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

L'attestazione rilasciata da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno e indipendente dal Beneficiario, sugli elementi fattuali riguardanti le spese rendicontate dal Beneficiario alla Regione/OI con riferimento al progetto (*specificare XXX*) cofinanziato dal POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana - Azione 3.4.2

Il sottoscritto _____, iscritto al n. con D.M. del al Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, incaricato dalla Impresa/altro _____ con sede in _____, via _____, Codice fiscale _____ Partita IVA _____, in data _____

Conformemente all'incarico sottoscritto in data..... con (denominazione Beneficiario) e alle condizioni ivi allegate

DICHIARA

- Che non esiste alcun conflitto di interesse tra il Revisore e il Beneficiario⁵⁵ con riferimento all'elaborazione del presente Rapporto;
- Di essere a conoscenza di tutti i termini e le condizioni che disciplinano le agevolazioni concesse dal Bando approvato con D.D. n. del nonché la normativa di riferimento in esso richiamata;
- Che le verifiche documentali svolte dal Revisore, al fine di attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 10, 11, 15, 16 e 17 del par. 2.2 nonché dei parametri di selezione rif.2 e rif.4 del par. 5.5 del bando approvato con D.D. n.del sono state eseguite secondo la normativa di riferimento, i cui

⁵⁵ Un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del Revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il Revisore non si trovi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in situazione di indipendenza quale, ad esempio:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e/o di direzione generale:

- dell'impresa beneficiaria che conferisce l'incarico o della sua controllante;

- delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;

2. sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante;

3. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;

Si considerano "familiari" ai fini di cui trattasi, i prossimi congiunti, vale a dire gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il convivente more uxorio. Al fine di poter consentire le verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri familiari come sopra definiti;

4. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico.

calcoli e le verifiche sottese all' attestazione di cui sopra sono riportati nella relazione tecnica allegata alla presente

ATTESTA

con asseverazione quanto di seguito riportato:

Obiettivo

Il sottoscritto ha espletato le procedure concordate relativamente all'attestazione dei requisiti sopra richiamati posseduti da [*denominazione del soggetto*], di seguito denominato "soggetto proponente", cui è allegato il presente Rapporto, che deve essere trasmessa alla Regione/OI in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal Bando approvato con D.D. n. del

Il presente incarico comprende l'esecuzione di determinate procedure specificate, i cui risultati sono utilizzati dalla Regione Toscana/OI per decidere sull'ammissibilità all'aiuto del soggetto proponente.

Ambito di attività del Revisore

L'incarico è stato assolto conformemente:

alle condizioni previste nella lettera di incarico sottoscritta tra il sottoscritto [*Nominativo del Revisore legale*] e [*denominazione del Beneficiario*];

- alla norma internazionale ISRS (International Standard on Related Services), la norma sui principi di revisione applicabili negli incarichi speciali, n. 4400 "Impegni per realizzare procedure condivise relative ad informazioni finanziarie" che stabilisce standard (Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information) dell'IFAC;
- al Codice deontologico dei contabili professionisti (Code of Ethics for Professional Accountants) dell'IFAC;
- in conformità agli Orientamenti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ai Revisori dei conti.

Come concordato, sono state espletate soltanto le procedure previste nelle condizioni concernenti il presente incarico e sono stati riportati i risultati delle verifiche fattuali sulle procedure nella relazione tecnica allegata alla presente attestazione asseverata.

L'ambito di applicazione delle procedure convenute è stato stabilito esclusivamente dalla Regione/OI e le procedure sono state espletate al solo scopo di coadiuvare la Regione/OI nella valutazione finalizzata a stabilire se il soggetto proponente (specificare *denominazione del soggetto proponente*) risulti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 10, 11, 15, 16 e 17 del par. 2.2

nonché dei parametri di selezione rif.2, e rif.4 del par. 5.5 del bando approvato con D.D. n. del

Il Revisore non è responsabile dell'adeguatezza e della pertinenza delle citate procedure.

Fonti d'informazione

L'attestazione asseverata presenta le informazioni fornite dal Beneficiario in risposta a domande specifiche o che sono state ottenute o estratte dai sistemi di informazione e di contabilità del Beneficiario.

Verifiche fattuali

Sono stati esaminati i documenti e svolte tutte le procedure indicate nella relazione tecnica allegata e previsti dal mandato assunto dal Revisore. In base all'esito delle suddette procedure si ricava quanto segue:

- il Beneficiario ha messo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni contabili necessarie per lo svolgimento delle procedure.

Attività di verifica svolta

Con riferimento all'attività di verifica svolta si attesta che il soggetto proponente:

- possiede la "dimensione" di MPMI" secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE risultando (micro/piccola/media impresa) _____

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (*tale requisito non dovrà essere attestato qualora il soggetto proponente sia un libero professionista*)

- possiede la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, così come definita dal punto 15 del par. 2.2 del bando

- non è impresa in "difficoltà" secondo la normativa (Art 2 punto 18 Reg(CE) 651/2014) vigente al momento dell'emanazione del bando

- non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'agevolazione all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento (Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE) (*tale requisito dovrà essere attestato solo nel caso in cui venga presentato un progetto in aggregazione*)

- che la quota di fatturato export rivolta a Paesi extra UE è pari a (*il valore deve essere indicato in percentuale*)

Procedure espletate dal Revisore dei conti

Il Revisore ha definito e svolto il suo lavoro di revisione conformemente all'obiettivo e alla portata dell'incarico ricevuto e alle procedure precisate qui di seguito.

Riportare descrizione delle procedure seguite dal Revisore

Ai fini dell'espletamento di queste procedure, il Revisore si è avvalso di tecniche quali l'indagine e l'analisi, il (ri)conteggio, il raffronto e altri controlli dell'esattezza delle scritture contabili, l'osservazione, l'ispezione di registri e documenti, l'ispezione degli attivi e l'ottenimento di conferme o qualsiasi altra tecnica che ha reputato necessaria per l'esecuzione delle procedure.

Utilizzo della presente attestazione

La presente attestazione è utilizzata ai soli fini indicati nell'obiettivo summenzionato.

L'attestazione asseverata è predisposta unicamente ad uso riservato del beneficiario e della Regione/OI e al solo fine di trasmetterla al Responsabile di Gestione regionale/dell'OI .

La presente attestazione asseverata non può essere utilizzata per alcun altro scopo dal Beneficiario o dalla Regione/OI, né essere divulgata a terzi. La Regione/OI può divulgare il presente Rapporto soltanto a terzi che, a norma di legge, godono del diritto di accedervi, nei termini previsti dal Bando di accesso ai contributi del POR, ovvero dal Sistema di Gestione e Controllo, ovvero dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea.

Gli onorari versati al Revisore per l'elaborazione dell'attestazione ammontano a _____

euro.

Allegati: relazione tecnica

Data _____ FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

MODELLO DI ATTESTAZIONE ASSEVERATA (per rendicontazione)

Da rilasciare da parte di un professionista esterno e indipendente dal Beneficiario, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

L'attestazione asseverata rilasciata da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno e indipendente dal Beneficiario, sugli elementi fattuali riguardanti le spese rendicontate dal Beneficiario alla Regione/OI con riferimento al progetto (*specificare XXX*) cofinanziato dal POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana - Azione 3.4.2

Il sottoscritto _____, iscritto al n. con D.M. del al Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, incaricato dalla Impresa/altro _____ con sede in _____, via _____, Codice fiscale _____ Partita IVA _____, in data _____

Conformemente all'incarico sottoscritto in data..... con (denominazione Beneficiario) e alle condizioni ivi allegate

DICHIARA

- Che non esiste alcun conflitto di interesse tra il Revisore e il Beneficiario⁵⁶ con riferimento all'elaborazione del presente Rapporto;
- Di essere a conoscenza di tutti i termini e le condizioni che disciplinano le agevolazioni concesse dal Bando approvato con D.D. n. del nonché la normativa di riferimento in esso richiamata;
- Di aver svolto le verifiche sulla documentazione per la rendicontazione della spesa fornita dal Beneficiario sopra indicato e di aver verificato il **100%** della documentazione giustificativa di spesa rendicontata dal Beneficiario e riportata in dettaglio nel "Prospetto riepilogativo" di cui all'Allegato B2 alla presente attestazione asseverata;

⁵⁶ Un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del Revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il Revisore non si trovi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in situazione di indipendenza quale, ad esempio:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e/o di direzione generale:

- dell'impresa beneficiaria che conferisce l'incarico o della sua controllante;

- delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;

2. sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante;

3. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;

Si considerano "familiari" ai fini di cui trattasi, i prossimi congiunti, vale a dire gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il convivente more uxorio. Al fine di poter consentire le verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri familiari come sopra definiti;

4. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico.

- Che le spese oggetto delle verifiche effettuate sono state effettivamente sostenute dal Beneficiario entro il periodo di ammissibilità previsto dal Bando nell'ambito della quale il progetto ha ricevuto la concessione del contributo pubblico del POR FESR 2014-2020;
- Che le spese dichiarate dal Beneficiario si riferiscono a spese ammissibili ed effettivamente sostenute dal Beneficiario stesso, dimostrabili da fatture quietanzate o documenti di equivalente valore probatorio, secondo quanto previsto dal Bando;
- Che le spese dichiarate dal Beneficiario sono conformi a quanto previsto nel contratto sottoscritto tra Beneficiario e Regione/OI ovvero nel Bando;
- Che gli obblighi ed i termini a carico del Beneficiario previsti nel contratto sottoscritto tra Beneficiario e Regione/OI ovvero nel Bando sono rispettati;
- Che le verifiche documentali svolte dal Revisore, al fine di attestare quanto sopra indicato, vengono eseguite prendendo a riferimento e compilando le singole voci di controllo previste dalla Check list (Allegato B.1) allegato al presente modello unitamente al Prospetto riepilogativo (Allegato B.2);
- Che i principali punti di verifica che il Revisore svolge riguardano in sintesi:
 - la presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prevista dal Bando ovvero dagli altri atti pertinenti (contratti, fatture, SAL ed relativi pagamenti, ecc);
 - i requisiti di ammissibilità della spesa:
 1. chiara imputazione al soggetto beneficiario;
 2. collegamento diretto e funzionale alle attività previste dal progetto e dagli atti di ammissione a contributo e congruità rispetto ad esse;
 3. rispetto del divieto di cumulo con altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici fiscali erga omnes non classificati come aiuti di stato e purché le relative norme che ne disciplinano l'accesso lo consentano;
 4. appartenenza ad una delle categorie di spesa ammissibile previste dal Bando;
 5. chiara riconducibilità a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal bando;
 6. sostenimento nel periodo di ammissibilità del progetto come definito dal Bando e dal contratto di finanziamento;
 7. registrazione nella contabilità dei beneficiari e chiara identificabilità (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto), come verificabile all'occorrenza durante il controllo in loco di I livello;
 8. rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
 9. utilizzo di mezzi di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio;
 - gli obblighi ed i termini a carico del Beneficiario (rispetto degli obblighi previsti dal Bando e/o dagli altri atti di ammissione a contributo: es. normativa ambientale, informazione e pubblicità);
 - informazione e pubblicità);

ATTESTA

con asseverazione quanto di seguito riportato:

Obiettivo

Il sottoscritto ha espletato le procedure concordate relativamente alle spese sostenute e rendicontate da [*denominazione del Beneficiario*], di seguito denominato "il Beneficiario", cui è allegato il presente Rapporto, che deve essere trasmessa alla Regione/OI in ottemperanza al provvedimento di concessione del contributo pubblico/contratto [*riferimento al provvedimento*]

di concessione del contributo pubblico/contratto: titolo, sigla, numero] per il(i) seguente(i) periodo(i) [inserire il o i periodi cui si riferisce (riferiscono) il/i rendiconto(i) finanziari(o)].

Il presente incarico comprende l'esecuzione di determinate procedure specificate, i cui risultati sono utilizzati dalla Regione Toscana/OI per decidere sull'ammissibilità delle spese rendicontate dal Beneficiario.

Ambito di attività del Revisore

L'incarico è stato assolto conformemente:

- alle condizioni previste nella lettera di incarico [*si ricorda che la lettera di incarico va redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato A*] sottoscritta tra il sottoscritto [*Nominativo del Revisore contabile*] e [*denominazione del Beneficiario*];
- alla norma internazionale ISRS (International Standard on Related Services), la norma sui principi di revisione applicabili negli incarichi speciali, n. 4400 "Impegni per realizzare procedure condivise relative ad informazioni finanziarie" che stabilisce standard (Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information) dell'IFAC;
- al Codice deontologico dei contabili professionisti (Code of Ethics for Professional Accountants) dell'IFAC;
- in conformità agli Orientamenti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ai Revisori dei conti.

Come concordato, sono state espletate soltanto le procedure previste nelle condizioni concernenti il presente incarico e sono stati riportati i risultati delle verifiche fattuali sulle procedure nella Check List (Allegato B1) e nel Prospetto riepilogativo (Allegato B2) allegati alla presente attestazione asseverata.

L'ambito di applicazione delle procedure convenute è stato stabilito esclusivamente dalla Regione/OI e le procedure sono state espletate al solo scopo di coadiuvare la Regione/OI nella valutazione finalizzata a stabilire se la rendicontazione delle spese ad opera del Beneficiario (specificare *denominazione del Beneficiario*) nella rendicontazione finanziaria allegata è stata eseguita secondo le modalità previste dal bando, dal contratto e dalle Linee Guida per la rendicontazione. Il Revisore non è responsabile dell'adeguatezza e della pertinenza delle citate procedure.

Il sottoscritto, atteso che le procedure applicate non costituivano né un controllo né una valutazione ai sensi delle norme internazionali relative al controllo o agli incarichi di revisione, non si esprime in merito all'affidabilità di alcun rendiconto finanziario redatto in applicazione della metodologia in parola.

Il sottoscritto dichiara che se avesse applicato procedure supplementari o avesse eseguito un controllo o revisione contabile dei rendiconti finanziari del Beneficiario conformemente alle norme internazionali relative alla revisione contabile, altri elementi avrebbero potuto attirare la sua attenzione e sarebbero stati dallo stesso segnalati.

Fonti d'informazione

L'attestazione asseverata presenta le informazioni fornite dal Beneficiario in risposta a domande specifiche o che sono state ottenute o estratte dai sistemi di informazione e di contabilità del Beneficiario.

Verifiche fattuali

Sono stati esaminati i summenzionati rendiconti finanziari per tipologia di spesa/attività e si sono svolte tutte le procedure indicate negli "Orientamenti dell'Autorità di Gestione del POR FESR ai Revisori", nelle Check List e nel Prospetto riepilogativo allegati e previsti dal mandato assunto dal Revisore. In base all'esito delle suddette procedure si ricava quanto segue:

il Beneficiario ha messo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni contabili necessarie per lo svolgimento delle procedure. Oltre a quelle riportate qui di seguito, non si sono riscontrate altre eccezioni.

Attività di verifica svolta

Con riferimento all'attività di verifica svolta si attesta che:

- Il totale della spesa sostenuta dal Beneficiario che è stata oggetto di verifica è pari a _____ euro *[specificare]*
- A seguito della verifica svolta, sulla base della procedura concordata con il Beneficiario (ai sensi della lettera di incarico sopra richiamata), la spesa risultata ammissibile senza eccezioni è pari a quanto di seguito indicato come riportato nel "Prospetto riepilogativo" (Allegato B2): _____ euro *[specificare]*;
- Le attività realizzate dal Beneficiario oggetto della presente attestazione sono state realizzate nell'unità produttiva sita in _____ *[specificare]*
- Le attività [es. di innovazione, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ecc] realizzate dal Beneficiario possono essere così riepilogate _____ *[descrivere schematicamente le attività effettivamente elaborate dal Beneficiario con l'indicazione del dettaglio analitico delle attività svolte e dei risultati conseguiti]*
- Gli investimenti complessivi sono funzionali in rapporto alle risorse impiegate e, inoltre, i costi esposti sono pertinenti e congrui in rapporto agli obiettivi e alle tipologie ammissibili indicate nel Bando;
- A seguito delle verifiche effettuate è opportuno segnalare le seguenti eccezioni:
[specificare]: _____

Eccezioni: In alcuni casi il Revisore dei conti non ha potuto portare a termine in maniera soddisfacente le procedure convenute. Queste eccezioni sono le seguenti:

Le eccezioni, come l'incapacità di trovare una corrispondenza per le informazioni chiave, la mancata disponibilità di dati che ha impedito al Revisore di svolgere le procedure e altri

elementi, **devono essere indicate in questo punto**. La Regione/OI utilizzerà queste informazioni per decidere in merito agli importi da rimborsare al Beneficiario.

Procedure espletate dal Revisore dei conti

Il Revisore ha definito e svolto il suo lavoro di revisione conformemente all'obiettivo e alla portata dell'incarico ricevuto e alle procedure precisate qui di seguito.

Riportare descrizione delle procedure seguite dal Revisore

Ai fini dell'espletamento di queste procedure, il Revisore si è avvalso di tecniche quali l'indagine e l'analisi, il (ri)conteggio, il raffronto e altri controlli dell'esattezza delle scritture contabili, l'osservazione, l'ispezione di registri e documenti, l'ispezione degli attivi e l'ottenimento di conferme o qualsiasi altra tecnica che ha reputato necessaria per l'esecuzione delle procedure.

Utilizzo della presente attestazione

La presente attestazione è utilizzata ai soli fini indicati nell'obiettivo summenzionato.

L'attestazione è predisposta unicamente ad uso riservato del beneficiario e della Regione/OI e al solo fine di trasmetterla al Responsabile dei Controlli e Pagamenti regionale/dell'OI ovvero all'Autorità di Certificazione e/o altri soggetti competenti nell'ambito del POR FESR 2014-2020 che ha concesso il contributo pubblico al Beneficiario sotto un'unica forma di sostegno. La presente attestazione non può essere utilizzata per alcun altro scopo dal Beneficiario o dalla Regione/OI, né essere divulgata a terzi. La Regione/OI può divulgare il presente Rapporto soltanto a terzi che, a norma di legge, godono del diritto di accedervi, nei termini previsti dal Bando di accesso ai contributi del POR, ovvero dal Sistema di Gestione e Controllo, ovvero dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea.

La presente attestazione verte esclusivamente sui rendiconti finanziari specificati in precedenza e non riguarda altri rendiconti finanziari del Beneficiario.

Gli onorari versati al Revisore per l'elaborazione dell'attestazione ammontano a _____ euro.

Si rimane a disposizione per discutere il contenuto della presente attestazione e fornire ogni informazione o assistenza necessaria.

Data _____ FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

ALLEGATO 8

SCHEMA DELLE FASI DEL BANDO		
FASE	TERMINI	NOTE
Richiesta credenziali d'accesso	In qualunque momento per profilarsi nell'accesso unico.	L'apertura può essere sospesa nel caso di esaurimento delle risorse.

Compilazione della domanda di aiuto	Dalle ore 12,00 del giorno di pubblicazione sul BURT del decreto di apertura del bando e fino a sospensione	
Periodo di apertura per la presentazione delle domane	Dalle ore 12,00 del giorno di pubblicazione sul BURT del decreto di apertura del bando e fino a sospensione	
Istruttoria	Massimo 45gg + eventuale soccorso istruttorio a decorrere dalla data della presentazione della domanda	Massimo 45 giorni dalla data della presentazione della domanda con sospensione dei termini per l'eventuale soccorso istruttorio.
Pubblicazione esiti istruttori e relativa notifica ai beneficiari e ai non ammessi	A conclusione dell'attività istruttoria a decorrere dalla data della presentazione della domanda.	
Richiesta anticipo	Entro 45 giorni dalla data della concessione del contributo. Per le aggregazioni con personalità giuridica costituente il termine è di 75 giorni.	La concessione decorre dalla notifica del provvedimento dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.
Realizzazione del progetto	8 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo	Possibilità di proroga di n. 3 mesi su istanza del beneficiario
Variante progettuale	Una sola variante finale	Da richiedersi nei 30 giorni intercorrenti tra la data di conclusione del progetto e la data di invio della rendicontazione delle spese.
Rendicontazione delle spese	Entro i 30 giorni successivi alla conclusione del progetto.	Obbligatoriamente con Revisore. Qualora sia in corso l'istruttoria la variante progettuale, la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa.
Erogazione del contributo	Entro 45 giorni dalla data di richiesta	Entro 45 giorni dalla data di richiesta oltre a eventuale soccorso istruttorio.

"POR Creo Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2**"Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane.****LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SPESA PER LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA RIAPERTURA 2020.****RIFERIMENTI NORMATIVI**

- L.R. 71 del 12/12/2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
- Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);
- Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- Delibera GRT n. 617 del 21/7/2014, avente ad oggetto: "Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR da trasmettere alla Commissione europea";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 della Commissione europea di approvazione del Por CReO Fesr 2014-2020 della Regione Toscana;
- Deliberazione della Giunta regionale con n. 180 del 02/03/2015, che approva il "Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (CCI 2014 IT16RFOP017)";
- Deliberazione G.R.T. n. 72 del 16-02-2016 Delibera di Giunta relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese, come modificata con Deliberazione G.R.T. n. 433 del 02-05-2017 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 72/2016, relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative";
- Decreto Dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016 "Approvazione Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane";
- Decisione G.R. n. 4 del 25 ottobre 2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";
- Deliberazione G.R.T. n. 1055 del 02/11/2016 recante "POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.", con la quale la Giunta regionale prende atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;

- Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 19/12/2016 recante "POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma" come modificata con Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante "Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II Versione" e dalla decisione n. 3 del 04/12/2017 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)";
- Deliberazione G.R.T. n. 240 del 20-03-2017 "POR Fesr 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti;
- delibera della Giunta regionale n. 220 del 06/03/2018, avente ad oggetto: "POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione degli indirizzi per l'apertura 2018 del bando per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b)
- Decreto n. 5158 del 03/04/2018 con cui è stato approvato il bando "POR Fesr 2014-2020 –Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI";
- Decreto n. 5756 del 19/04/2018 recante "Bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI", per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b)". Approvazione di integrazioni al bando approvato con decreto dirigenziale n. 5158 del 03/04/2018";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 24.04.2018, recante ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 21/05/2018 recante le modalità operative per le verifiche documentali della spesa rendicontata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 24/04/2018;
- Delibera del Comitato di Sorveglianza POR FESR del 23 maggio 2018 che introduce i nuovi criteri di selezione di cui all'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020
- Delibera della Giunta Regionale n. 788 del 16/07/2018 e s.m.i., avente ad oggetto: "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Modifica degli indirizzi relativi ai criteri di selezione di cui alla DGR n. 220/2018" e ss.mm.ii.
- Decreto n.... del.... /2020 Bando "Por Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 – Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI". Riapertura 2020.

1. RENDICONTAZIONE

Le presenti linee guida valgono per le domande presentate per le domande presentate successivamente alla riapertura del bando 2020.

Fermo restando che la documentazione, i giustificativi di spesa e di pagamento meglio descritti di seguito dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana (alla pagina web <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>), **le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte del Revisore** con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. L'attestazione dovrà essere redatta secondo i modelli allegati al presente bando completa dei relativi allegati (reperibili alla pagina web www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda di pagamento a titolo di saldo deve essere presentata mediante accesso al Sistema Informativo Unico FESR (SIUF) della Regione Toscana, all'interno del quale è disponibile il sistema gestionale per la rendicontazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale FESR Toscana 2014-2020.

Il sistema gestionale è raggiungibile all'indirizzo <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>.

Le informazioni relative alla procedura da seguire per l'accesso al sistema gestionale sono disponibili all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/siuf>

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto (come eventualmente prorogato o in caso di variante presentata entro i termini fissati dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di quest'ultima al beneficiario laddove successivo ai 30 giorni successivi al termine finale del progetto come eventualmente prorogato). Il termine ultimo a disposizione dei soggetti beneficiari per la conclusione dei progetti è stabilito dal Bando (paragrafo 3.3). In particolare i progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione oltre a eventuale proroga di massimo 3 mesi. I progetti si considerano conclusi quando i servizi sono stati erogati ed i relativi costi fatturati e pagati. **Le sole spese ammissibili relative al revisore per le relazioni tecniche richieste dal bando possono concludersi entro il termine di presentazione della rendicontazione.**

La domanda di pagamento deve essere presentata con le modalità sopra indicate unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018_rend con indicazione dell'eventuale incremento occupazione realizzato con allegato copia dei modelli UniEmens del mese che precede la data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e di quelli **dei 12 mesi antecedenti il mese in cui viene presentata domanda di erogazione a saldo. La non corrispondenza dell'incremento occupazionale previsto e realizzato (nel caso il primo sia inferiore al secondo) dovrà essere debitamente motivata dal beneficiario. Ciò premesso il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto del minor incremento occupazionale, con conseguente revisione dell'ammissibilità del progetto ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.** Gli occupati da considerare sono gli "effettivi" di cui alla vigente disciplina comunitaria pertanto ai sensi dell'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/14 non sono conteggiati il posto o i posti occupati e resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio completi di documentazione relativa al pagamento, vale a dire ricevuta contabile del bonifico con l'indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007), unitamente a copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non sono accettate "liste movimenti" o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico.
- **Per le fatture estere** intra UE copia del registro IVA e per le fatture extra UE copia dell'autofattura e del Registro Iva dove sono annotate le registrazioni relative alle fatture rendicontate.

Non sono ammissibili i pagamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare, così come i pagamenti effettuati con carta di credito e bancomat. Sono ammessi i pagamenti effettuati con carta di credito aziendale intestata all'impresa beneficiaria, documentati con estratto conto della carta di credito e relativo estratto conto bancario ufficiale da cui risulti l'addebito periodico dell'utilizzo della carta di credito; ai fini del rispetto dei termini di realizzazione del progetto, nel caso di pagamenti effettuati con quest'ultima modalità si considera quale data di quietanza del titolo di spesa la data di addebito del saldo periodico della carta di credito sul conto corrente dell'impresa beneficiaria.

Non sono, altresì, ammesse spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità, né pagamenti attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;

- copia della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, preventivi sottoscritti per accettazione, moduli di iscrizione e simili) debitamente sottoscritta dalle parti;
- scheda di monitoraggio;
- in caso di attivazione di tirocini ai sensi della DGR n. 72 del 16 febbraio 2016, come integrata con DGR n. 433 del 02/05/2017 – obbligatoria per i beneficiari ai quali è stato concesso un contributo pari o superiore a € 100.000,00 - dovranno essere presentati: la convenzione, la relazione finale sottoscritta dal Tutor del soggetto ospitante e i giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento. Al momento dell'attivazione del tirocinio il beneficiario dovrà provvedere alla relativa registrazione sulla piattaforma <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/>.

I tirocini attivati in ottemperanza a tale obbligo sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

- evidenza del rispetto delle regole in materia di informazione e pubblicità (foto del poster esposto in azienda e schermate della pagina web dedicata al progetto sul sito informatico del beneficiario) previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) come dettagliate nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" (si veda il kit informazione e pubblicità disponibile alla pagina web dedicata alla rendicontazione sul sito web di Sviluppo Toscana).
- Dichiarazione assenso di carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato")
- Dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti di ammissione

Inoltre, in rendicontazione dovrà essere allegata la "documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto" stabilita dal "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" in relazione ad ogni singolo servizio; al riguardo e a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione dettagliate delle attività svolte inerenti al servizio/i indicati in domanda, idoneo materiale fotografico che documenti gli eventuali stand con allegata idonea documentazione -es biglietti aerei, spese hotel ecc.- attestante la partecipazione del soggetto beneficiario all'evento oggetto di agevolazione, indicazione dell'eventuale collegamento ipertestuale al sito oggetto di azione di comunicazione. Inoltre, **in presenza di costi del personale rendicontati, deve essere redatta e allegata la tabella riepilogativa** con i dati del personale per il quali si richiede l'agevolazione: titolo e generalità, inquadramento funzionale, impresa o organismo di provenienza, ruolo svolto nell'impresa, periodo temporale della messa a disposizione, costi medi giornalieri utilizzati per il calcolo della spesa (si veda successivo paragrafo 1.3) La tabella dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

Eventuali titoli di spesa, giustificativi di pagamento e documentazione commerciale (lettere di incarico, contratti, ordini e conferme d'ordine, ecc.) oggetto di rendicontazione e non redatti in lingua italiana o inglese dovranno essere, ai fini dell'ammissione a contributo dei relativi costi, debitamente tradotti in lingua italiana o inglese in forma giurata da parte di traduttore iscritto ad apposito albo.

1.1 - SPESE AMMISSIBILI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto (oppure, per le domande inviate in data precedente il 01 agosto 2020, la medesima data è

da considerarsi quella di inizio del progetto), pertanto, le imprese hanno la facoltà di sostenerle a decorrere dal giorno successivo alla data di inoltro della domanda, quindi in data anteriore alla notifica del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2019.

Sono, altresì, ammesse le spese del Revisore per la presentazione della domanda anche se sostenute in data antecedente all'invio della stessa e solo se univocamente finalizzate al progetto.

Ai sensi dell'art. 65 del Reg UE n. 1303/2013 non sono ammissibili progetti già conclusi alla data della presentazione della domanda.

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto (come eventualmente prorogato o in caso di variante presentata entro i termini fissati dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di quest'ultima al beneficiario laddove successivo ai 30 giorni successivi al termine finale del progetto come eventualmente prorogato).

Le sole spese ammissibili relative al revisore per le relazioni tecniche richieste dal bando possono concludersi entro il termine di presentazione della rendicontazione.

Nel caso di variante approvata nell'arco dei trenta giorni previsti per la presentazione della rendicontazione finale di spesa quest'ultima potrà essere formalizzata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione inerente l'esito della variante.

La presentazione di una istanza di variante sospende l'eventuale procedura di erogazione già in corso, anche a titolo di anticipazione, fino ad avvenuta approvazione della variante stessa da parte degli uffici regionali competenti. Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale e la rendicontazione delle spese non sia ancora stata presentata la stessa potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della variante in corso. In quest'ultimo caso i termini per la presentazione della domanda di pagamento sono sospesi.

Ai fini dell'individuazione della data di sostenimento del singolo costo fa fede la data di emissione del relativo giustificativo di pagamento, mentre ai fini dell'individuazione della data di pagamento della spesa fa fede la data della "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento).

Quanto sopra tenendo conto che non sono ammesse spese, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per il personale dipendente, originate da obbligazioni giuridiche (contratti) assunte prima della data di inizio del progetto di cui al paragrafo 3.3. del Bando, fermo restando quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Relativamente alle attività della tipologia C.1 del "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" sono ammissibili le spese sostenute a partire dal dal 01 gennaio 2019; fanno eccezione anche le spese per le attività del Revisore per la presentazione della domanda che possono essere sostenute anche in data precedente alla presentazione della domanda nei limiti stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Il progetto deve concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione di concessione dell'aiuto, previa precedente autorizzazione della Regione, oltre alla eventuale proroga di massimo 3 mesi concessa su specifica istanza del beneficiario.

Per essere ritenute ammissibili tutte le spese devono risultare collegate direttamente al progetto rendicontato e ad esso direttamente imputabili. Le spese per le quali è concesso l'aiuto non possono essere diverse da quelle previste nel progetto ammesso e devono essere sostenute all'interno del periodo temporale previsto per la realizzazione del progetto (salvo le predette eccezioni).

Le spese devono essere accompagnate da contratti/preventivi/lettere d'incarico od altra forma scritta che statuiscono anticipatamente il costo della prestazione/servizio/acquisto effettuati ai fini della realizzazione del progetto.

Le spese di natura "continuativa" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato presso l'unità estera di cui alle tipologie di spesa C1, C2 e C3 del "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane", possono essere rendicontate per non più di 8 mensilità.

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori.

Solo limitatamente alle spese per il "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete contratto", da imputarsi sul servizio C.4, sono ammissibili le spese per i servizi direttamente erogati, in qualità di fornitore, dalla società Capofila non beneficiaria del contributo, la quale dovrà ricoprire unicamente un ruolo di coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma di internazionalizzazione.

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore ammissibile in Euro determinato applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR, riferito al giorno di effettiva esecuzione del pagamento a favore del fornitore di servizi.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche si ricorda che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere in copia conforme all'originale e dovranno essere annullati mediante apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"POR CReO Fesr 2014-2020 Azione 3.4.2" Bando per "Aiuti alle PMI per l'internazionalizzazione" DD e ss.mm.ii. - Riapertura 2020 Progetto.....n.....- Spesa rendicontata imputata per Euro _____".

Nel caso di fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione. Quando ciò non sia possibile è possibile seguire le indicazioni riportate nel sito di Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

Si precisa che l'importo dell'investimento minimo attivabile, costituendo un requisito di ammissibilità al Bando, dovrà essere rispettato anche a consuntivo con riferimento alla spesa ammessa a saldo a seguito della verifica della rendicontazione finale di spesa. Nel caso di raggruppamenti si farà riferimento ai singoli importi ammessi a consuntivo per ciascuna impresa.

1.1.a – Specifica delle spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 3.4 del Bando, di cui al "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane", sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto ammesso e di seguito specificate:

- C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali -
- C. 2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero -
- C. 3 - Servizi promozionali -
- C. 4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione -
- C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati -

Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano come obiettivo Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale. A tal fine:

A) gli **eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia**, considerati ammissibili ai fini del presente bando, sono **elencati nel Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia** (allegato al bando) o in altre edizioni purché coerenti rispetto al periodo di riferimento; si precisa, inoltre, che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nel suddetto elenco;

B) per gli **eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea** ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link:

<http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, la percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

Si specifica, che sono ammesse nella macrovoce C1, spese per le medesime fiere che, a causa dell'emergenza COVID-19, siano state realizzate con soluzioni virtuali (limitatamente alle attività promozionali ed escludendo eventuali attività di vendita). Per questa tipologia di realizzazione sono ammesse anche tutte le spese connesse alla realizzazione delle fiere in modalità ordinaria purché coerenti con la modalità virtuale.

Sono, inoltre, ammesse sul servizio C.4 le seguenti spese relative a:

- oneri di commissione di garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 8.5. Il costo della commissione rendicontabile e rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 1.000,00.
- rilascio delle attestazioni di Revisori richieste dal bando. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00.
- coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete-contratto. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00.

Le spese ritenute "continuative" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato presso l'unità estera temporanea, possono essere rendicontate per non più di 8 mensilità.

Si specifica che, in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività finanziate con il Bando (presso gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata delle stesse, per le quali venga impiegato c/o la sede estera destinataria dell'intervento di internazionalizzazione

Poiché dalla partecipazione al presente bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI/ATI, ATS, "Reti-contratto", Consorzi, società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui alla lettera C.1 devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2 devono partecipare tutte le imprese.

Relativamente al servizio C1, le imprese dovranno partecipare allo stesso evento fieristico; relativamente al servizio C2 le imprese dovranno condividere gli stessi locali/spazi di coworking/sale espositive/ambienti di meeting point.

Il rispetto del suddetto vincolo dovrà essere dimostrato:

- nel caso di RTI, "Reti-contratto" dalla ripartizione delle spese sul piano finanziario, nonché dai contenuti dei contratti/preventivi;
- nel caso di Consorzi, Società Consortili e Reti soggetto con apposita dichiarazione da compilare in fase di presentazione della domanda di aiuto che sarà oggetto di verifica in sede di rendicontazione mediante trasmissione di idonea documentazione, eventualmente anche di tipo fotografico, a corredo della documentazione di spesa e di pagamento".

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/ATI, ATS, Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori.

C.1 Partecipazione a fiere e saloni internazionali

Si intendono servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di esposizione di rilevanza internazionale per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta. Nel dettaglio sono ammissibili le spese inerenti a:

- a) servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali;
- b) noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali;
- c) servizi di interpretariato e traduzione connessi alla partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- d) servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali;
- e) servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;
- f) il compenso lordo del personale inteso come costo aziendale comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali al netto di spese per trasferta vitto e alloggio.

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate, il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente (il costo orario medio è calcolato facendo riferimento,

per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato, alla retribuzione lorda annua base, comprensiva quindi degli oneri obbligatori aggiuntivi su base annua a carico del datore di lavoro e degli eventuali elementi fissi retributivi individuali, ed al monte ore contrattuali annuale risultanti dal CCNL di riferimento).

Vige il principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tali attività devono essere svolte all'interno di fiere o saloni internazionali a cui l'impresa richiedente partecipa con l'obiettivo di promuovere i prodotti sul mercato estero attraverso la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali.

- g) servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali.

Tali attività devono essere svolte all'interno di fiere o saloni internazionali a cui l'impresa richiedente partecipa con l'obiettivo di promuovere i prodotti sul mercato estero attraverso la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali.

Le spese relative a "noleggio allestimento stand; servizi di interpretariato e traduzione; servizi di trasporto, assicurativi e similari; compenso lordo del personale; servizi di messa a disposizione di personale da parte di società intermediarie" essendo prettamente funzionali alla partecipazione ad eventi fieristici verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputata, e riconosciuta ammissibile, la quota di partecipazione alla relativa fiera.

Sono escluse le spese riferite a contratti di consulenza da non imputarsi a questa sezione.

Nel caso di rendicontazione di spese di personale dovrà essere allegata alla rendicontazione di spesa anche la documentazione attestante l'effettiva presenza all'estero nel periodo considerato come meglio specificata al successivo paragrafo 1.3.

C.2 Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

Si intendono servizi logistici, assicurativi e di locazione funzionali all'utilizzo temporaneo di uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

Nel dettaglio sono ammissibili le spese inerenti:

- a) locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working, sale espositive o ambienti di meeting point (sono ammissibili spese per arredi, strumentazioni e infrastrutture tecniche, fatta eccezione per macchinari, impianti di produzione, impiantistica elettrica/idraulica e spese di progettazione);

I costi relativi alla presente categoria dovranno essere supportati, in fase di rendicontazione finale del progetto, da contratti registrati secondo la legislazione locale vigente nel Paese; ai fini dell'ammissione a contributo i contratti dovranno riguardare locali aventi esplicita ed esclusiva destinazione produttiva o commerciale e non residenziale, come desumibile dal titolo di disponibilità registrato esibito in fase di rendicontazione finale; non saranno ammessi contratti di sub-locazione o simili, a meno che tale possibilità non sia esplicitamente prevista, nel titolo di disponibilità originario, quale facoltà concessa da parte del locatore a favore del locatario originario.

- b) servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero;

c) servizi di interpretariato e traduzione connessi all'attività dell'ufficio e/o delle sale espositive;

d) attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri.

Tali attività devono essere svolte all'estero all'interno di uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point utilizzati temporaneamente dall'impresa richiedente per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali.

Nella rendicontazione di spesa dovrà essere trasmessa anche la documentazione attestante l'effettiva presenza all'estero nel periodo considerato (quali titoli di viaggio, timbri sul passaporto, ecc).

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al paragrafo 1.3;

e) servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social network).

Tali attività dovranno essere realizzate nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese e dovranno essere legate a specifici eventi realizzati presso la sede estera (es. apertura showroom, sale espositive, etc...). È ammissibile l'acquisto di pagine pubblicitarie su riviste di settore distribuite nel Paese obiettivo, mentre è esclusa la pubblicità su riviste italiane seppur a distribuzione internazionale;

f) installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito web;

g) servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività degli uffici.

Tali attività devono essere svolte all'estero all'interno di uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point utilizzati temporaneamente dall'impresa richiedente per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali.

Le spese relative a "servizi di interpretariato e traduzione; servizi di trasporto, assicurativi e similari; compenso lordo del personale; servizi di messa a disposizione di personale da parte di società intermediarie; servizi di promozionali; installazione e potenziamento collegamenti telematici "essendo prettamente funzionali all'apertura/gestione di una sede estera verranno ammesse solo ed esclusivamente se al progetto verrà imputato, e riconosciuto ammissibile, il costo relativo alla locazione della sede.

Nel caso in cui l'impresa sia proprietaria della sede o ne abbia l'utilizzo a diverso titolo dalla locazione, le spese le verranno riconosciute solo dietro presentazione dell'atto in forza del quale il diritto di utilizzo sussiste.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al paragrafo 1.4.

Sono escluse le spese riferite a contratti di consulenza da non imputarsi a questa sezione.

C.3 Servizi promozionali

Si intendono servizi di supporto per l'organizzazione di eventi promozionali in Italia e all'estero finalizzati al contatto con operatori esteri, così come per la realizzazione di piani di comunicazione indirizzati ai mercati internazionali, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta. Nel dettaglio sono ammissibili le spese inerenti:

- organizzazione eventi promozionali:

- a) incoming di operatori esteri presso la sede toscana dell'impresa: in tale voce di spesa rientrano i costi di viaggio, vitto e alloggio degli operatori provenienti dal Paese obiettivo;
- b) incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri;
- c) workshop, seminari all'estero o in Italia e attività di follow up;
- d) eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi piuttosto che del brand;

- e) attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli uffici/sale espositive esteri (si rimanda al paragrafo 1.3).

Nelle attività di cui ai punti b), c) e d) le uniche spese ammissibili sono quelle relative a:

- affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni (sono escluse, a titolo esemplificativo, le spese di catering, attività di assistenza agli eventi, hostess, servizio di autista, testimonial pubblicitari, modelle, etc.);
- realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario).

Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito. Nelle suddette tipologie di spesa possono essere ricompresi anche i costi di traduzione e interpretariato purché gli stessi rappresentino costi meramente accessori e strettamente funzionali alla realizzazione delle attività principali sopra indicate.

- azioni di comunicazione:

- azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali;
- azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di prodotti/servizi;
- organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali;
- creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale (non sono ammissibili i costi per realizzazione di siti/piattaforme di e-commerce);
- Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target.
- realizzazione di vetrine digitali in lingua estera;
- realizzazione di eventi promozionali virtuali verso i Paesi obiettivo del progetto;
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di incontri d'affari e B2B virtuali tra impresa/e e operatori internazionali, anche funzionali ad eventuali attività di incoming/outgoing future;
- attività di interpretariato connessa alle iniziative promozionali virtuali ammesse;
- Spese assicurative e di trasporto di materiale campionario connesso alle iniziative promozionali virtuali ammesse.

Per le spese relative ad azioni promozionali (in particolare per la realizzazione di materiale informativo) saranno ammissibili:

- al 100% spese per cataloghi stampati nella lingua del Paese verso cui è diretto il progetto di internazionalizzazione;
- in quota parte spese per cataloghi pubblicati in due o più lingue in merito alla percentuale di spesa destinata e da imputarsi al progetto. Si specifica che lingue imputabili al progetto sono la/le lingue ufficiali utilizzate nel paese a cui è rivolto il progetto oltre alla lingua Inglese.

Si precisa che su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.

Nel caso di rendicontazione di spese di personale dovrà essere allegata alla rendicontazione di spesa anche la documentazione attestante l'effettiva presenza all'estero nel periodo considerato come meglio specificata al successivo paragrafo 1.3.

C.4 Supporto specialistico all'internazionalizzazione

Si intendono servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d'internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta. Nel dettaglio sono ammissibili le spese inerenti:

- supporto consulenziale:

- a) ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti);
- b) consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di internazionalizzazione cofinanziato;
- c) studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero;
- d) consulenza finalizzata all'acquisizione di certificazioni estere di prodotto (sono esclusi i costi dell'Ente Certificatore);
- e) elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione connessi al progetto cofinanziato;
- f) ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri.

- supporto consulenziale e gestionale

- a) coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d'internazionalizzazione di un Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto d'internazionalizzazione,
- b) digital export manager;
- c) marketing manager e socialmediamanager per attività di mediazione e coordinamento della comunicazione sul web correlata alle iniziative promozionali virtuali ammesse;

Oltre alle summenzionate spese, rientrano nella tipologia di servizio C.4, anche:

- gli oneri di commissione di garanzia fidejussoria (il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima); ai fini del riconoscimento del costo le spese di commissione devono essere previste all'interno del piano finanziario di progetto approvato; con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 1.000,00.

- spese per la registrazione di APP e/o applicativi a livello internazionale connesse alle iniziative promozionali virtuali ammesse. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 4.000,00.

- rilascio delle attestazioni di Revisori richieste dal bando. Con massimale di spesa ammissibile pari a Euro 5.000,00. Tale spesa è ammissibile anche se sostenuta precedentemente alla data di invio della domanda.

- spese per il coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI/Rete-Contratto, il cui massimale di spesa per singola impresa è pari ad € 5.000. Tali costi potranno essere imputati solo in caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/Rete-Contratto).

Ai fini dell'ammissibilità delle spese suindicate si ricorda che i **fornitori** devono possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i requisiti stabiliti dal "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" tra i quali:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;

- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento). È ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso come dettagliato nella Tabella riepilogativa di cui alla Sezione "Requisiti generali

del Fornitore" del "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" la tariffa da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento (così come certificata nella scheda tecnica fornitore).

Si precisa che su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.

C.5 Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Si intendono i servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprese le analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati, con esclusione di tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta:

- a) analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere;
- b) ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri;
- c) analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione;
- d) Piano strategico di penetrazione commerciale;
- e) studi contrattuali finalizzati ad alleanze all'estero;
- f) consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese suindicate si ricorda che i **fornitori** devono possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i requisiti stabiliti dal "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane", tra i quali:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;
- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento). È ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso come dettagliato nella Tabella riepilogativa di cui alla Sezione "Requisiti generali del Fornitore" del "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" la tariffa da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento (così come certificata nella scheda tecnica fornitore).

Si precisa che su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.

1.2 SPESE DI LOCAZIONE

Sono ammissibili le spese per locazione semplice o per noleggio, purché venga presentata la seguente documentazione:

- copia conforme del contratto di locazione;
- copia conforme della ricevuta mensile di avvenuto pagamento dell'affitto e relativo giustificativo di pagamento.

Non sono ammissibili i costi di acquisto del bene.

I beni oggetto di locazione o noleggio devono essere forniti all'impresa beneficiaria da parte di soggetti operanti in forma di impresa o, comunque, da soggetti titolari di partita IVA.

1.3 SPESE DEL PERSONALE (limitatamente alle tipologie C.1, C.2 e C.3)

In forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese relative a costi del personale che non operi all'interno della Regione Toscana non possono essere oggetto di finanziamento, ma possono esserlo solo quelle relative al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede Toscana dell'impresa beneficiaria e che solo in funzione dello svolgimento delle attività finanziate con il Bando e per la sola durata delle stesse, venga impiegato c/o gli uffici, spazi di co-working, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento di internazionalizzazione.

Sono ammissibili le spese di **personale dipendente** sia a tempo indeterminato che a tempo determinato dell'impresa beneficiaria, nonché i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché regolarmente assunti con contratto di lavoro dipendente da parte dell'impresa beneficiaria.

Per personale dipendente si intende quello compreso nell'organico dell'impresa beneficiaria impegnata nella progettazione e nell'esecuzione delle attività/iniziativa oggetto di agevolazione. Per il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro si fa riferimento ai rispettivi C.C.N.L. e all'ordinamento vigente.

Le giornate attribuibili alla realizzazione delle attività progettuali non potranno mai superare, per ciascun lavoratore, quelle retribuibili massime consentite dal CCNL di riferimento.

Sono ammissibili a finanziamento gli oneri obbligatori aggiuntivi posti a carico del soggetto attuatore nella misura di legge (come ad es. i costi per le assicurazioni RC e contro gli infortuni da prevedere obbligatoriamente).

Nel dettaglio, le spese di personale ammissibili sono costituite dal compenso lordo al netto di spese di trasferta vitto e alloggio. Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate. Nel compenso lordo si computano gli elementi fissi della retribuzione, con esclusione di qualsiasi tipo di elemento mobile (quali, ad esempio, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati), cui si aggiungono gli oneri a carico del datore di lavoro ed i ratei di retribuzione differita (tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR); l'IRAP non costituisce costo ammissibile.

Il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente; il costo orario medio è calcolato facendo riferimento, per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato, alla retribuzione lorda annua base calcolata come sopra ed al divisore convenzionale (1720 ore) previsto dall'art. 68, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per il riconoscimento della spesa è necessario l'invio della seguente documentazione:

- dichiarazione del legale rappresentante attestante per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato: a) retribuzione lorda annua desumibile da CCNL di riferimento (ultimo rinnovo economico vigente da allegare alla dichiarazione) con chiara evidenza degli elementi fissi utilizzati per il calcolo; b) livello di inquadramento contrattuale; c) quantificazione degli oneri obbligatori aggiuntivi su base annua a carico del datore di lavoro; d) percentuale di impegno del personale nelle attività di progetto su base mensile;
- ordine di servizio/lettera d'incarico con indicazione del personale dipendente specificando la qualifica, la durata e l'incarico attribuitogli per l'esecuzione delle attività;
- cedolini paga per l'attestazione della spesa sostenuta;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni;
- documenti attestanti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi (modelli DM 10, F24 con relative quietanze di versamento). In caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare una specifica dichiarazione così come da modello fornito [allegato 1];
- documenti attestanti il pagamento degli oneri obbligatori aggiuntivi;
- documentazione dimostrativa dell'effettiva presenza all'estero del personale per il periodo richiesto (es. titoli di viaggio nominativi, spese di soggiorno in albergo intestate

al dipendente, pass nominale per la partecipazione a fiera/salone espositivo, copia del passaporto con timbri datari, lettere di missione, note spese per trasferta, etc);

- **tabella riepilogativa** (ALLEGATO 1) con i dati del personale per il quali si richiede l'agevolazione: titolo e generalità, inquadramento funzionale, impresa o organismo di provenienza, ruolo svolto nell'impresa, periodo temporale della messa a disposizione, costi medi giornalieri utilizzati per il calcolo della spesa . La tabella dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

1.4 SPESE PER SERVIZI EROGATI DA SOCIETÀ INTERMEDIARIE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE DI FASI DI LAVORAZIONE/REALIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FIERE E SALONI INTERNAZIONALI OPPURE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI

Ai fini del riconoscimento della spesa è necessario l'invio della seguente documentazione:

- a) contratti (o altra forma di scrittura privata) sottoscritti dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: descrizione dettagliata della prestazione, durata della prestazione, corrispettivo, criteri per la sua determinazione;
- b) idonei giustificativi di spesa ai sensi della vigente legislazione fiscale (fatture o equipollenti) intestati al soggetto beneficiario e contenenti una chiara ed esaustiva descrizione della prestazione erogata;
- c) documenti attestanti l'avvenuto pagamento del compenso in questione (ricevuta contabile del bonifico con l'indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), unitamente a copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non lista movimenti o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico).

1.5 SPESE DI CONSULENZA

Per spese di consulenza si intendono i costi di prestazioni di terzi diversi dai costi riconducibili al personale di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4.

La collaborazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritta dalle parti interessate, in cui vengono indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività. E non devono essere continuative o periodiche.

Per quanto riguarda la tariffa della consulenza tecnica si fa riferimento alla Tabella riepilogativa di cui alla Sezione "Requisiti generali del Fornitore" del "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane".

Per il riconoscimento della spesa è necessario l'invio della seguente documentazione:

- specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza sottoscritte dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi:
 - la durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi d'incarico -
 - i contenuti, gli obiettivi e gli eventuali prodotti della prestazione oggetto dell'incarico -
 - il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione e il relativo compenso giornaliero -
 - i tempi e le modalità di pagamento -
 - le forme di coordinamento con il committente nell'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa -
 - le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del professionista -
- giustificativi di spesa (fatture/notule) -
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento del compenso in questione (ricevuta contabile del bonifico con l'indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa a

cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), unitamente a copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non lista movimenti o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico) -

- documenti attestanti il versamento di ritenute e contributi (modelli DM10, F24, con relative quietanze di versamento).

Si specifica che **non sono ammissibili** le eventuali spese di consulenza rilasciate da:

- a) amministratori, soci dell'impresa beneficiaria o da parte di loro prossimi congiunti;
- b) società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti.
- c) partner del medesimo progetto
- d) società amministrate da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria

La rilevazione della sussistenza delle condizioni sopra descritte si effettua a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Tale limitazione non si applica nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture, ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi.

Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c..

1.6 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

- spese riconducibili a "stabili organizzazioni all'estero" dell'impresa beneficiaria, cioè unità locali aventi ad oggetto la produzione di beni e/o l'erogazione dei servizi specificamente oggetto dell'attività di impresa del soggetto beneficiario, e non esclusivamente spese riferite ad uffici espositivi, showroom o simili, come meglio definiti dal "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane".
- Le spese non comprese nel piano finanziario del progetto ammesso o non chiaramente riconducibili allo stesso.
- Le spese non giustificate da fatture o altri documenti di valore probatorio equipollente.
- Le spese non sostenute da idoneo giustificativo di pagamento.
- I costi sostenuti mediante pagamenti in contanti, tramite assegno bancario o circolare così come i pagamenti effettuati con carta di credito e bancomat o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità. È ammesso l'utilizzo della carta di credito aziendale intestata all'impresa beneficiaria con le modalità specificate al precedente paragrafo 1.
- I costi non sostenuti direttamente dal beneficiario.
- Le fatture non interamente quietanzate.
- Le spese relative agli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
- l'IVA (imposta sul valore aggiunto) salvo che il soggetto beneficiario ne dimostri la non recuperabilità. Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere

ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel mese di emissione del documento di spesa. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile all'aiuto.

- Le spese relative ad un bene o servizio già oggetto di agevolazione da parte di una misura di sostegno comunitaria, nazionale o regionale.
- Le spese per acquisizioni di servizi a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc., la consulenza del lavoro e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, ecc. In ogni caso le consulenze non devono essere continuative o periodiche.
- Le spese per consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando.
- Le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per l'assunzione di personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente la data di inizio del progetto come definita al paragrafo 3.3 del bando, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.1. primo comma delle presenti linee guida.

In nessun caso costituiscono spesa ammissibile gli eventuali costi fatturati nei confronti del beneficiario da parte dei seguenti soggetti:

- a) soci, amministratori o dipendenti del soggetto beneficiario;
- b) prossimi congiunti di soci, amministratori o dipendenti del soggetto beneficiario; a tal fine si intendono per "prossimi congiunti", secondo le definizioni di cui agli artt. 74-78 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini di secondo grado;
- c) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- d) imprese controllate e collegate al soggetto beneficiario;
- e) imprese controllanti il soggetto beneficiario;
- f) partner del medesimo progetto;
- g) soggetti appartenenti alla medesima "impresa unica" del soggetto beneficiario secondo la definizione contenuta nel Reg. CE n. 1407/2013.

Tali restrizioni si basano sul concetto di effettività della spesa di cui all'art. 125 del Reg. n.1303/2013, in base al quale non può considerarsi effettivamente sostenuta una spesa che un soggetto beneficiario fattura, nella sostanza, a sé stesso per effetto di legami di natura personale o finanziaria esistenti tra soggetto fornitore e soggetto beneficiario del contributo comunitario.

Tale limitazione non si applica nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi.

Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c..

2- OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato e comunque in una misura minima di norma non inferiore al 70% dell'investimento ammesso; in casi debitamente motivati e giustificati può essere confermata l'ammissibilità del progetto al contributo anche nel caso di percentuali di realizzazione inferiori al 70% (ma in nessun caso inferiori al 50% e comunque nel rispetto dell'importo minimo in termini assoluti per l'ammissione a contributo) purché, a giudizio del Responsabile regionale del Bando, sia garantito il rispetto degli obiettivi del progetto e delle finalità dell'Azione; il calcolo delle percentuali suddette si effettua con riferimento alle spese rendicontate ed ammesse a saldo a seguito di controllo di I livello in rapporto al costo ammissibile o da sue eventuali successive modifiche;
2. realizzare il progetto entro 8 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione oltre a eventuale proroga di massimo 3 mesi, salve le sole spese ammissibili del revisore che potranno concludersi entro il termine finale di rendicontazione;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro il trentesimo giorno successivo alla data di conclusione del progetto come eventualmente prorogato o in caso di variante presentata entro i termini fissati dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di quest'ultima al beneficiario laddove successivo ai 30 giorni successivi al termine finale del progetto come eventualmente prorogato;
4. rispettare gli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016 come integrata con Delibera della G.R.T. n. 433 del 02/05/2017. Tenuto conto che l'obbligo è previsto per i beneficiari di un aiuto pari o superiore a Euro 100.000,00 e visti i massimali stabiliti dal bando, tale obbligo può verificarsi solo per i Consorzi e le Reti-Soggetto. I tirocini attivati in ottemperanza a tale obbligo sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016, come integrata con DGR n. 433/2017, ai relativi soggetti beneficiari sarà applicata la revoca parziale del contributo validamente rendicontato pari al 10% del contributo da erogare. Sono escluse da tale obbligo le imprese con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla decisione n. 19 del 06/02/2017.
Sono escluse, altresì, dall'obbligo di attivazione di tirocini:
 - a) le imprese e i liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) le imprese e i liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di

apprendistato di alta formazione e ricerca.

5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata in ottemperanza delle disposizioni vigenti. Con riferimento all'obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e che, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.
6. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato al paragrafo 7.3 e 7.4 del bando;
7. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
8. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento. In particolare il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo POR FESR 2014-2020;

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 FESR tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo FESR.
9. rispettare il divieto di cumulo, non cumulando altre agevolazioni per le stesse spese;
10. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;
11. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) - ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti - 6), 7), 13), 14), 15), 19)

del paragrafo 2.2, nonché: i livelli occupazionali previsti per il periodo di svolgimento del progetto (nel caso di riconoscimento della specifica premialità, ed è previsto il ricalcolo del punteggio che deve mantenersi al di sopra della soglia minima di ammissione);

12. mantenere successivamente alla rendicontazione del progetto e per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti: i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:

a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

13. in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 8.5 del bando;

Si ricorda che i beneficiari dovranno rendere disponibile presso la propria sede la seguente documentazione in originale in caso di controlli:

- contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto;
- libri contabili;
- contratti di lavoro relativi a ciascuno dei lavoratori per i quali si richiede l'agevolazione;
- ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale con il quale, coerentemente all'esperienza professionale del dipendente e/o al suo livello di istruzione, si attribuisce al dipendente l'incarico e le funzioni da espletare nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento, e il luogo di svolgimento delle attività nell'ambito dell'impresa finanziata;
- buste paga dei lavoratori per i quali si richiede l'agevolazione;
- bonifico dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del dipendente retribuito, corredato da copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non lista movimenti o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico;
- ricevute di versamento dell'IRPEF e ricevute di versamento per oneri previdenziali e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso di pagamenti cumulativi (MOD. F24);
- documenti attestanti il pagamento degli oneri obbligatori aggiuntivi;
- ogni altra documentazione attinente.

Possedere al momento dell'erogazione i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli oneri contributivi;

- b) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale e deve essere attiva);
- c) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, R.E.A./Albo/Elenco/ordine professionale (ove ricorre)
- d) un codice ATECO ammissibile dal bando, in relazione alla attività svolta nella sede o unità locale destinataria dell'intervento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda al Bando approvato con decreto di riapertura 2020 e dei relativi alleagati e al "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane".

Per informazioni e/o chiarimenti in merito alle presenti linee guida è possibile inviare una e-mail a Sviluppo Toscana ai seguenti indirizzi mail fzurli@sviluppo.toscana.it o bbosco@sviluppo.toscana.it

ALLEGATO 1 alle Linee guida per la rendicontazione delle spese

Nominativo del dipendente	Mensilità della busta paga	Oneri versati (euro)	Modello utilizzato (indicare tipologia e data)	Importo del pagamento (euro)	Data della quietanza

DATA _____

(FIRMA)

ALLEGATO 10

Regione Toscana

POR Creo Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI".

Alla Regione Toscana

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
Via Luca Giordano, 13
50132 Firenze

(modulo da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante dell'impresa limitatamente ai soggetti richiedenti un aiuto pari o superiore a € 100.000,00)

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____
il _____ residente in _____ - _____
Via _____ in qualità di _____ della
Ditta: _____
con sede in _____ Via _____ (p.
I.V.A. _____ C.F. _____)

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di impegnarsi a:

- rispettare gli obblighi in materia di tirocini previsti dalle Delibere GRT n. 72/2016 e 433/2017;
- registrare - al momento dell'attivazione - il tirocinio sulla seguente piattaforma⁵⁷ <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/>

I tirocini attivati in ottemperanza a tale obbligo sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Il mancato adempimento comporta una riduzione del 10% del contributo validamente rendicontato da erogare al beneficiario.

⁵⁷ Per far confluire in questa area automaticamente i tirocini offerti dalle imprese è necessario che il soggetto promotore che inserisce l'offerta di tirocinio sul sito <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/> selezioni l'opzione "sì" nel campo riferito al "tirocinio offerto a fronte di un contributo regionale ai sensi della DGR 72/2016 e DGR 586/2016" presente nella maschera di inserimento dell'offerta. La pagina in cui appare tale campo sarà corredata di un'ideonea spiegazione.

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dell'art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e/o informatizzata*, è *obbligatorio* e la loro mancata indicazione preclude l'accesso al bando. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.*

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

NEL CASO DI AGGREGAZIONE CON PERSONALITA' GIURIDICA (RETE SOGGETTO/CONSORZIO/SOC.CONSORTILE) TALE OBBLIGO GRAVA SUL SOGGETTO RICHIEDENTE (RETE SOGGETTO/CONSORZIO/SOC.CONSORTILE)

**ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DA PARTE DELL' IMPRESA ESTERA**

- **Modalità di accesso alla piattaforma e di sottoscrizione della domanda di aiuto (Par. 4.1 e 4.2 del bando)**

In merito al Documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto proponente redatto in lingua diversa da quella italiana, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Con riferimento alla Visura camerale, dalla quale è possibile accertare, in fase di registrazione al Sistema Informatico, l'esistenza dell'impresa, l'individuazione del Legale Rappresentante del soggetto proponente ed i relativi poteri di firma, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Relativamente alla firma elettronica della domanda di aiuto, per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in uno dei **Paesi dell'Unione Europea**, è possibile utilizzare la firma elettronica qualificata, fornita da un certificatore accreditato presso un altro Stato Membro incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011.

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in un **Paese non appartenente all'Unione Europea**, **sarà cura del soggetto partecipante verificare le adeguate modalità di presentazione della domanda.**

- **Modalità di attestazione dei Requisiti di ammissibilità**

Relativamente alla attestazione dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 del bando si specificano le seguenti casistiche:

a) imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in uno dei **Paesi dell'Unione Europea**:

a.1) Se il requisito di ammissibilità è documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR n. 445/2000. Pertanto i requisiti di ammissibilità autocertificabili possono essere validamente attestati tramite dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000.

a.2) Se il requisito di ammissibilità non è documentabile mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (nel senso che non esiste un

certificato/attestazione analogo o equipollente a quello rilasciata dallo Stato italiano), costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza⁵⁸.

b) per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in un **Paese non appartenente all'Unione Europea**, i requisiti di ammissibilità devono essere attestati mediante presentazione di specifica documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 3 comma 4: *<< le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri >>*.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri⁵⁹.

- **Documentazione a corredo della domanda**

Relativamente alla documentazione di cui al paragrafo 4.3 del bando, da allegarsi obbligatoriamente alla domanda di ammissione al beneficio a pena di non ammissibilità, si specifica che per i documenti non redatti in lingua italiana è necessario allegare tali documenti accompagnati da una traduzione certificata in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 445/2000.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri⁶⁰.

⁵⁸In analogia al D.Lgs. 163/2006, art. 38 comma 5

⁵⁹http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

⁶⁰http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

DICHIARAZIONE CUMULO

L'impresa richiedente DICHIARA:

- di non avere ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento;
- di avere ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando:

Ente concedente	Fonte di finanziamento	Provvedimento di concessione	Importo concesso	Descrizione costi finanziati	Importo costi finanziati

- di non cumulare oltre i limiti indicati dall'art. 28 del Reg. UE 651/2014⁶¹ altre agevolazioni per lo stesso progetto/investimento.

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

⁶¹Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del Reg. UE 651/2014, "nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200.000,00 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni".

SCHEDA FORNITORE

TITOLO DEL PROGETTO _____

Responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore

Nome e cognome _____ e-mail _____ Struttura di appartenenza _____
 Indirizzo _____ telefono _____ fax _____

Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà intellettuale NO SI se sì N. _____ del _____
 GIORNATE FORNITORE C/O IMPRESA _____

Descrizione FORNITORE (1)

Ragione sociale _____
 Codice fiscale _____ nato a _____ il _____
 Il sottoscritto _____ nella sua qualità di legale rappresentante della _____ via _____ CAP _____
 con sede in _____
 consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445/2000
DICHIARA

quanto segue:

- di non essere titolare, amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniuge e parente o affine entro il secondo grado;
- che il capitale sociale o quote dello stesso non sono detenute da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria o dai loro coniugi e parenti o affini entro il secondo grado
- di non essere partner nazionale od estero e di non far parte dello stesso gruppo ossia di non essere controllata e collegata o controllante rispetto all'impresa beneficiaria e viene dettagliato di seguito Elenco soci e partecipazioni

Denominazione	Partecipazione

Esperienza maturata in progetti simili N. anni _____ di cui all'elenco allegato
 Esperienza maturata in progetti coerenti N. anni _____
 Esperienza generale maturata N. anni _____

Titolo progetto simile e breve descrizione	durata		costo progetto	Denominazione cliente	Codice fiscale	Loc.*
	dal	al				

* per Localizzazione indicare R se regionale, N se nazionale e I se UE ed extra UE

Elenco attrezzature e software che prevede di utilizzare per il progetto

Tipologia	Caratteristiche tecniche

Elenco titoli, certificazioni, attestati

Descrizione	Rilasciato da	in data

Elenco personale impiegato per il progetto

Nominativo	Codice Fiscale	Titoli	Esperienza

Descrizione eventuale esperto attivato.

Nome e cognome _____
 Codice fiscale _____

Esperienza maturata in progetti simili N. anni _____ di cui all'elenco allegato
 Esperienza maturata in progetti coerenti N. anni _____
 Esperienza generale maturata N. anni _____

Titolo progetto simile e breve descrizione	durata		costo progetto	Denominazione cliente	Codice fiscale	Loc.*
	dal	al				

* per Localizzazione indicare R se regionale, N se nazionale e I se UE ed extra UE

Elenco attrezzature e software che prevede di utilizzare per il progetto

Tipologia	Caratteristiche tecniche

Elenco titoli, certificazioni, attestati

Descrizione	Rilasciato da	in data

di aver preso visione e sottoscritto l'informativa ai sensi art.13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e di aver acquisito dichiarazioni di consenso ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali dai clienti inseriti in elenco. La richiesta di acquisire dal fornitore e dai tre clienti del fornitore autorizzazione al trattamento dei dati personali vige solo ed esclusivamente per le ditte individuali e le persone fisiche, (3)

Firma (2) _____

NOTE

- (1) Compilare una scheda per ogni fornitore. Si ricorda che il fornitore deve rispondere ai requisiti indicati nel catalogo.
 Se trattasi di persona fisica indicare nome e cognome
- (2) La presente deve essere sottoscritta con firma digitale
- (3) Tale dichiarazione deve essere firmata dall'impresa richiedente, dal fornitore e dai clienti del fornitore inseriti nell'elenco autocertificato.
 Non è obbligatorio allegare la presente dichiarazione ma occorre conservarla presso l'impresa e renderla disponibile in fase di controllo

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA**Premesso che:**

- la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15.12.2017 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
- la Commissione europea con decisione C(2015) n. 930 del 12/02/2015 ha approvato il Por CreO Fesr 2014- 2020 della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 180 del 02/03/2015, ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" (CCI 2014 IT16RFOP017);
- la Commissione europea con la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 – che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – ha approvato la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e, a norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ha stabilito che l'ammissibilità della spesa oggetto di modifica decorre a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia che "*La spesa [...] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.*";
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.*", ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 784 del 24/07/2017 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR n.5 del 5 giugno 2017. Presa d'atto*" ha preso atto delle modifiche al programma operativo;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 1420 del 19/12/2017 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) - Versione n. 2.*" ha approvato la versione n. 2 del Documento di attuazione regionale;

- la Giunta Regione Toscana con Decisione n. 3 del 19/12/2017 recante "Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)." ha approvato la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo CreO FESR Toscana 2014-2020;

- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del, ha approvato il Bando "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI";

- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste bando di cui al decreto n..... del... , dall'atto n.di concessione del contributo, secondo le previsioni del Bando sopracitato, sono disciplinate da medesimo e dalle disposizioni di legge in merito alle agevolazioni pubbliche e alla relativa revoca;

- il sopracitato Decreto Dirigenziale decreto n. del... di approvazione del Bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;

- la L.R. 50/2014 all'art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;

- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA come da Convenzione operativa approvata con D.D. n. n. 5662 del 01/07/2016 sottoscritta in data 14/07/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017 e ss.mm.ii.;

- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "**Contraente**") in qualità di beneficiario del bando approvato con decreto dirigenziale n./2020 e ss.mm.ii. "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" , pari a complessivi Euro (.....), concesso da Sviluppo Toscana S.p.A. con Determina n. delha richiesto a Sviluppo Toscana (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);

- ai sensi del Bando sopracitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....), pari al 40,00 % dell'aiuto concesso, oltre interessi e spese di recupero;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché della determina di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "**Banca**" o "**Società**") con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

..... nato a.....
il
..... nato a.....
il

nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "**Ente garantito**"), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà, inoltre, automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento del capitale garantito.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti

effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell' "Ente garantito". Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento che sarà trasmesso dall'Organismo Intermedio.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.⁶²

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

⁶² Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012

- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")
- Art. 7 (Foro competente)

Contraente
Società

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma